

## ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

### Deposito al TRIBUNALE DI CATANIA

#### Ricorso ex art. 45 cpp

pp. RG 6332/2019nr e RGT 2099/2022

GM Dr.ssa Concetta ZIMMITTI

Il Sig. Francesco Carbone, C.F. CRBFNC75L18G273Q, nato a Palermo il 18/07/1975, residente a San Giovanni Incarico (FR) alla Via Farnete snc, ove elegge domicilio, sottoscrive il presente ricorso confermando con ciò anche procura speciale all'avv. Virginia Cerullo Cassazionista del Foro di Frosinone con studio a San Giovanni Incarico alla Via Farnete snc (pec: [avvvirginiacerullo@pec.ordineforense.salerno.it](mailto:avvvirginiacerullo@pec.ordineforense.salerno.it)) per il deposito del presente ricorso in Cassazione ex art. 45 cpp, difensore di fiducia già nominato nel presente procedimento RG 6332/2019nr ed RGT 2099/2022 per il quale viene calunniosamente accusato del reato di cui all'art. 368 cp, **per una denuncia "sabotata" da subito con l'uso criminale del modello 45 dal PM Francesco Puleio come FATTI NON COSTITUENTI NOTIZIE DI REATO (F.N.C.N.R.)** al fine di occultare i reati già consumati dal *pactum sceleris* e rendere impuniti i reali rei, **come accertato dal Pres. della IV° Sez. Pen. della Corte di Appello di Roma il quale trascrive nell'allegata ordinanza del 3/10/2024 pubblicata il 15/10/2024 che il Carbone avesse denunciato <<... sistemi criminali anche di tipo mafioso e contro pubblici ufficiali che avrebbero favorito e concorso nei reati di tipo mafioso,**

cercando, così facendo, di rendere impuniti i rei contro il CARBONE per impedirgli di dimostrare la verità delle sue denunce ...precisando con dovizia di particolari tutte le denunce che erano state nel tempo presentate, peraltro "sabotate" alla D.N.A. (Direzione Nazionale Antimafia) ad opera del P.M. dott. Roberto Pennisi e di tanti altri Magistrati di cui aveva fatto i nomi in udienza...>>.

Quanto accertato dal Presidente Dr. Francesco NERI della Corte di Appello di Roma Sez. IV° Pen, quale GIUDICE TERZO ed IMPARZIALE, dimostra anzitutto che i qui denunciati querelanti Amedeo BERTONE e Gabriele PACI, nonché il Gaetano Calogero PACI, hanno denunciato il Carbone – qui calunniosamente imputato dal 2019 – dei reati di calunnia e diffamazione NON solo sapendo con certezza che la persona accusata fosse innocente, ma agendo con l'intento di farla perseguire penalmente per OCCULTARE i loro reati già consumati, tra cui reati di tipo mafioso e/o eversivi, con la connivenza del Proc. della DNA Dr. Roberto PENNISI unitamente al PM Agg. Francesco PULEIO.

Ebbene, come giustamente rileva il Pres. Dr. Francesco NERI della Sez. IV° Pen. della Corte di Appello di Roma, terzo ed imparziale a dispetto del GM Dr.ssa Zimmitti del Tribunale di Catania ASSOLUTAMENTE INCOMPETENTE FUNZIONALMENTE EX ARTT. 11 E 11BIS CPP, il Procuratore della D.N.A. Dr. Roberto Pennisi aveva "sabotato" tutte le AVOCAZIONI promosse sulle denunce sabotate dal CARBONE, rendendo impuniti tutti i reali rei appartenenti al *pactum sceleris* costituitosi a protezione di se stesso e dei sistemi criminali di tipo mafioso ed eversivo a cui appartengono anche tanti magistrati, GRAZIE ALLA CONNIVENZA PROPRIO DEL P.M. AGG. FRANCESCO PULEIO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CATANIA, alla cui Procura il PM della DNA aveva inviato tutte le AVOCAZIONI inerenti i 4 sistemi criminali di tipo mafioso e/o eversivo denunciati dal CARBONE, in proprio e nella qualità di Presidente dell'Associazione Governo del Popolo APS, ove il PM Agg. PULEIO li

**"INSABBIAVA" in altro procedimento già "sabotato" a modello 45, affinché NON venissero mai rinvenuti.**

Ebbene proprio la PROCURA DI CATANIA, in persona del PM Agg. PULEIO azionava tale CALUNNIOSO procedimento ai danni del CARBONE per occultare i reati già consumati dallo stesso e dal *pactum sceleris* costituitosi a protezione DEI SISTEMI CRIMINALI DI TIPO MAFIOSO E/O EVERSIVO DENUNCIATI dal Carbone, tra cui quello della mafia a Mezzojuso, ove magistrati, giornalisti e politici hanno inscenato che le note tre sorelle Napoli di Mezzojuso - **figlie del MAFIOSO il fu SALVATORE NAPOLI DI MEZZOJUSO, capomafia all'epoca della latitanza di Provenzano a Mezzojuso come detta la sentenza n. 4035/2013 del Tribunale di Palermo, cd. Mori Obinu (cfr. pagg. 1246 e 1247), INFORMATIVA che Carabinieri di Mezzojuso, Villafrati, Misilmeri, magistrati di Termini Imerese, Palermo, Caltanissetta, Catania, Messina, Reggio Calabria, Catanzaro e Salerno HANNO DOLOSAMENTE IGNORATO, COMMITTENDO in ASSOCIAZIONE DEPISTAGGIO, FRODE IN PROCESSO PENALE, ATTI CONTRARI AI LORO DOVERI D'UFFICIO ed altro, AL FINE DI PERSEGUIRE il denunciante scomodo FRANCESCO CARBONE concorrendo tutti ex art. 40 cp a continuare da circa 7 anni in associazione lo STALKING, STALKING GIUDIZIARIO, ECONOMICO DEL CARBONE, FAMILIARI E SOCI, restando a tutt'oggi IMPUNITI, per rendere impuniti se stessi, tutti i sodali al *pactum sceleris*.** La nota sentenza acquisisce e riporta l'informativa di P.G. del C.C. di Mezzojuso secondo cui <questo soggetto proprietario della Fiat Campagnola verde targata eccetera, eccetera, è legato da rapporti di amicizia con il veterinario Napoli Giovanni, classe 1951, quest'ultimo nipote dell'**indiziato M Napoli Salvatore, scritto al numero 859 del noto elenco della questura di Palermo**>, precisando altresì che ".. dal rapporto del 6 gennaio 1986 dei CC. della Stazione di Mezzojuso, incluso nel carteggio, viene citata la amicizia tra Antonino LA BARBERA ed il veterinario Giovanni NAPOLI, <nipote del mafioso

*NAPOLI Salvatore, di cui al n. 859 del noto elenco>*", precisando che il Giovanni Napoli era l'autista di Bernardo Provenzano. IL CARBONE HA DENUNCIATO DAPPRIMA LE SORELLE NAPOLI, I GIORNALISTI, GILETTI ED I MEDIA, UNITAMENTE A 34 CITTADINI DI MEZZOJUSO, e dopo il "sabotaggio" della denuncia da parte della PM Annadomenica Gallucci che per ritorsione faceva chiamare dai Carabinieri di Mezzojuso tutti i cittadini denunciati al fine di intimidirli per far ritirare la denuncia e contestualmente denunciava calunniosamente solo il Carbone alla Procura di Palermo per calunnia. All'epoca in servizio alla Procura della Repubblica di Termini Imerese, sotto le direttive del Proc. Capo Dr. Ambrogio Cartosio.

La denuncia calunniosa ai danni del solo Carbone presso la Procura di Palermo, dopo tre proroghe d'indagini a seguito della promossa opposizione all'ennesima illecita proroga veniva "abbandonata" per non RILEVARE LA VERITA' e non procedere contro la PM Annadomenica Gallucci per calunnia.

Successivamente unitamente a 150 CITTADINI DI MEZZOJUSO, il Presidente Francesco CARBONE SI RECAVANO A CALTANISSETTA PER DENUNCIARE SIA I MAGISTRATI DI TERMINI IMERESE CHE AVEVANO SABOTATO LE DENUNCE A TERMINI IMERESE, SIA I CARABINIERI CHE AVEVANO FATTO DEPISTAGGIO E INTIMORITO I CITTADINI CHE AVEVANO OSATO DENUNCIARE, SIA LE SORELLE NAPOLI E TUTTI I MEDIA CHE RIPORTAVANO FALSITA' PER FAR APPARIRE COME VITTIME DI MAFIA LE SORELLE NAPOLI, FIGLIE DEL MAFIOSO SALVATORE NAPOLI DI MEZZOJUSO, CHE UNITAMENTE AL PADRE ED ALTRI PARENTI APPARTENENTI ALLA FAMIGLIA NAPOLI AVEVANO GIA' CONSUMATO REATI DI TIPO MAFIOSO RIENTRANTI NELLA CD. MAFIA DEI PASCOLI, stessi reati accertati nei Nebrodi con centinaia di condanne definitive in Cassazione per mafia dei Nebrodi. Si precisa che il Carbone, in proprio e nella qualità di Presidente dell'Associazione Governo del Popolo APS ha depositato presso la Procura di

Caltanissetta non solo le denunce per mafia unitamente ai cittadini di Mezzojuso, ma anche da solo e unitamente ad ex lavoratori della controllante KSM ha depositato denuncia **per voto di scambio politico mafioso** per far eleggere al Comune di Palermo il Dr. FINAZZO (*Amministratore delegato di una delle società satelliti della KSM ed oggi nel Consiglio di Amministrazione della Sicurtrasport il cui Amministratore delegato è Luciano Basile, figlio di Rosario Basile, che alla Sicurtrasport ha la qualifica di Presidente Onorario*), come poi avvenuto risultando il più eletto tra i consiglieri comunali; **estorsioni** ai dipendenti ed ex dipendenti, messa in liquidazione fraudolenta delle società satelliti o controllate della KSM, utilizzo di firme false per approdare ai Fondi Nazionali per benefici fiscali per i nuovi assunti, i quali a loro volta avevano beneficiato della Cassa integrazione a seguito del fallimento pilotato dell'Azienda satellite i cui appalti venivano trasferiti in favore di altre aziende, sempre controllate dalla KSM. Nel frattempo sempre gli stessi lavoratori, che non avevano ricevuto stipendi e TFR, per il tramite sempre di tre avvocati, proponevano cause al Tribunale del Lavoro, ove il Rosario Basile puntualmente veniva condannato a pagare gli ex lavoratori, per poi offrire un posto di lavoro agli stessi ex dipendenti con accordi da sottoscrivere innanzi ai SINDACALISTI a patto che gli ex dipendenti rinunciassero al pagamento di tutte le somme riconosciute Loro dal Tribunale del Lavoro, ivi compreso l'irrinunciabile TFR. Inoltre il Carbone, in proprio e n.q. di Presidente dell'Associazione Governo del Popolo APS, denunciava il sistema degli APPALTI ILLECITI di Poste Italiane S.p.A. ove appaltatori, Dirigenti di Poste Italiane ed altri, si spartivano i proventi degli appalti, facevano minacce ed estorsioni ai lavoratori delle Ditte Appaltatrici nonché rapine improprie, trattenendo direttamente dalle buste paga somme che non erano addebitabili ai lavoratori con la minaccia di subire provvedimenti disciplinari e/o licenziamenti qualora si fossero lamentati o opposti, e tanto tanto altro, reati rientranti nel 416bis cp. Tutte DENUNCE PER SISTEMI CRIMINALI DI TIPO MAFIOSO E/O EVERSIVO SABOTATE alla Procura di Termini Imerese, Palermo e Caltanissetta, motivo per il

quale il carbone depositava in data 10/05/2019 DENUNCIA EX ART. 11 CPP CONTRO I MAGISTRATI DI CALTANISSETTA CHE AVEVANO A LORO VOLTA SABOTATO TUTTE LE DENUNCE PRO E CONTRO IL CARBONE AL FINE DI NON AVVIARE MAI ALCUN PROCEDIMENTO PENALE PER IMPEDIRE L'ACCERTAMENTO DELLA VERITA', PUR ESSENDO STATO IL CARBONE DENUNCIATO CALUNNIOSAMENTE DA MAGISTRATI DI TERMINI IMERESE, i quali arrivavano finanche impunemente a commettere il reato di VIOLAZIONE di SEGRETO ISTRUTTORIO inviando al C.O.A. di Frosinone, al fine di perseguire anche l'avvocato nonché compagna del Carbone, avv. Virginia Cerullo, una calunniosa denuncia contro il Carbone e l'avv. Cerullo, denuncia iscritta sempre alla procura di Caltanissetta a modello 44, IGNOTI, il cui Procuratore Capo Dr. De Luca unitamente al Proc. Agg. Condorelli impedivano all'avv. Cerullo ed al Carbone di rendere dichiarazioni spontanee come dispone l'art. 374 cpp, asserendo che non potessero esercitare tale diritto perché non iscritte nel Registro dei Reati e per il tramite della PG il Carbone e l'avv. Cerullo venivano invitati a presentare istanza al Procuratore Capo Dr. De Luca per essere iscritti nel registro dei reati, e solo dopo poter espletare il 374 cpp; a tutt'oggi il Carbone e la Cerullo non sono riusciti ad espletare il 374 cpp né sono mai stati convocati dalla Procura di Caltanissetta, tutto sempre al fine di rendere impuniti magistrati di Palermo e Caltanissetta a dimostrazione della persecuzione, depistaggi e sabotaggi ai danni del Carbone e dell'Amministrazione della Giustizia da più di un decennio in quanto la prima denuncia presentata alla Procura di Caltanissetta dal sottoscritto Francesco CARBONE contro magistrati di Palermo e Termini Imerese, risale al 2013. Si ribadisce che tutte denunce ove il Carbone veniva iscritto quale IGNOTO, al fine di non fargli applicare neppure l'art 374 cpp per dimostrare la verità e la calunniosità delle accuse, rendendo impuniti tutti i rei, come giustamente accertato dal Pres. Dr. Francesco NERI della Sez. IV° Pen. della Corte di Appello di Roma nel su richiamato stralcio della Sua ordinanza del 3-15/10/2024.

Tanto avrebbe dovuto determinare il GM Dr.ssa ZIMMITTI a rendere immediatamente sentenza di non luogo a procedere già a seguito delle eccezioni preliminari e/o comunque sentenza di assoluzione ex art 129 cpp, ESSENDO PROVATO – CON PROVE ED INDIZI CHIARI PRECISI E CONCORDANTI – CHE IL CARBONE ABBA DENUNCIATI I MAGISTRATI DI CALTANISSETTA QUI PERSONE OFFESE SAPENDOLI COLPEVOLI ED AVENDO LE PROVE DELLA LORO COLPEVOLEZZA, che il GM Dr.ssa ZIMMITTI non solo dolosamente non vuole valutare per rendere sentenza ex art 129 cpp, ma è arrivata finanche a RIGETTARE ILLECITAMENTE E CON ATTI CONTRARI AI SUOI DOVERI D’UFFICIO TUTTE LE PROVE PRODOTTE DALLA DIFESA DEL CARBONE, COMPRESSE LE REGISTRAZIONI AUDIO, continuando ad istigare con violenza verbale in udienza sia il Carbone sia il Suo legale al fine di farli desistere o ottenere una reazione da travisare per poter denunciare calunniosamente sia il Carbone sia il suo legale come già accaduto all’udienza del 22/09/2025 ove il PM Vadalà unitamente al GM Dr.ssa Zimmitti denunciavano il Carbone per il reato 343 cp di OLTRAGGIO AL GIUDICE DORA ANASTASI IN UDIENZA, PUR NON ESSENDO IL GIUDICE DORA ANASTASI IL GIUDICE DELL’UDIENZA E PERSINO ASSENTE ALL’UDIENZA, tutto ciò solo per aver il Carbone descritto i reati che la collega (GM Dr.ssa Dora Anastasi) del GM Dr.ssa Zimmitti del Tribunale di Catania aveva consumato in associazione ad altri nella Sua udienza nel pp RG 6145/2023nr – azionato sempre CALUINNIOSAMENTE DAL PM ANNADOMENICA GALLUCCI – arrivando a falsificare il verbale sintetico di udienza ed il verbale fonoregistrato trascritto sempre al fine di continuare a perseguire il Carbone ed occultare i reati già consumati precedentemente dal *pactum sceleris*, arrivando poi successivamente a rendere sentenza di estinzione del reato per intervenuta remissione tacita della querela facendo accettare tale remissione tacita della querela all’avvocato d’ufficio nominato per l’udienza ex art. 97,coo. 4, cpp stante il legittimo impedimento comunicato per pregresso impegno lavorativo dell’avv. Cerullo di fiducia

e l'assenza del Carbone all'udienza, obbligando il Carbone a promuovere appello avendo altresì sempre illecitamente rigettato istanza di gratuito patrocinio promossa dal Carbone pur avendo ordinato i controlli fiscali alla GdF, e pur avendo la prova della sussistenza dei presupposti per ottenere il beneficio del gratuito patrocinio, altresì reso dal GM Dr.ssa Zimmiti in questo processo. Inoltre si precisa che su calunniosa denuncia promossa dal PM Annadomenica Gallucci, per la funzione di PM all'epoca in servizio a Termini Imerese, la Procura col PM Agg. Puleio ed il Tribunale di Catania in persona del GM Dr.ssa Condorelli, aprivano un calunnioso procedimento penale a carico del Carbone per diffamazione individuando quali persone offese nel processo non solo la PM Annadomenica Gallucci, ma anche i magistrati di Caltanissetta Amedeo Bertone e Gabriele Paci, nonché le germane sorelle Napoli di Mezzojuso, figlie del capomafia di Mezzojuso Salvatore Napoli, inventandosi il Giudice ed il PM una norma inesistente, ovvero la querela estensiva, pur di mantenere calunniosamente a processo il Carbone. Alla prima udienza preliminare del pp RG 14460/19nr, ove il Carbone poteva rendere dichiarazioni spontanee, il GM Dr.ssa Condorelli sollevava illecitamente un'incompetenza territoriale del fascicolo ritenendo fosse competente la Procura di Caltanissetta, MAI SOLLEVATA NE' DAL PM NE' DALLA DIFESA NE' DA ALCUNA P.O. NEPPURE COSTITUITESI COME PARTI CIVILI, trasferendo poi il fascicolo non a Caltanissetta ma a Salerno dichiarando falsamente – SENZA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DA ALCUNO – che il Carbone all'epoca fosse residente nel Distretto di Salerno. La Procura di Salerno rimetteva poi il fascicolo alla Procura di Termini Imerese, ove un GIP sollevando conflitto negativo di competenza territoriale inviava gli atti alla Suprema Corte di Cassazione, la quale decideva in base alle persone che risultavano offese dal reato contestato – tra cui magistrati anche di Caltanissetta – che la Procura competente fosse quella di Catania, senza entrare nel merito.

Il fascicolo ritornato nuovamente alla Procura di Catania veniva sdoppiato, procedendo

il Tribunale ad avviare DUE IDENTICI PROCESSI CONTRO IL CARBONE, pur dichiarando che in entrambi i procedimenti mancasse l'intero fascicolo della Procura e che vi fosse solo la nuda denuncia del PM Annadomenica Gallucci, senza alcun indizio ai danni del Carbone. Solo successivamente i due processi venivano riuniti, su richiesta della difesa, pur avendo il Carbone dimostrato in entrambi i processi la calunniosità delle accuse del PM Annadomenica Gallucci ed i reati consumati dal PM Annadomenica Gallucci al fine di garantire l'impunità alle sorelle Napoli di Mezzojuso e far usufruire alle stesse i benefici economici ed altro disposti dallo Stato Italiano solo per le vittime di mafia, precisando che giammai le sorelle Napoli sono vittime di mafia, ma che non hanno mai avuto neppure un processo ove erano persone offese per reati di mafia ove tutti i presunti rei estortori, imputati, sono stati tutti assolti senza mai procedere contro le sorelle Napoli per calunnia pur avendo presentato centinaia di denunce calunniose, e pur essendo denunciate dal Carbone per aver commesso reati di tipo mafioso unitamente al padre Capofamiglia della mafia di Mezzojuso ed altri suoi parenti appartenenti alla famiglia Napoli.

Tutto quanto sopra descritto e meglio precisato anche nelle istanze di ricusazione promosse contro i GM Dr.ssa Dora Anastasi e GM Dr.ssa Concetta Zimmitti per l'udienza del 19/05/2025 che qui abbiansi per richiamata e trascritta per brevità, è avvenuto dinanzi a tanti Carabinieri a cui era stato ordinato dai magistrati di presenziare in aula arrivando finanche a rendere le udienze pubbliche in private, **impedendo i Carabinieri l'accesso al pubblico per l'udienza del GM Dr.ssa Dora Anastasi nel pp RG 6145/2023nr senza alcuna ordinanza né da parte del Giudice né da parte del Procuratore Generale della Repubblica c/o la Corte di Appello di Catania. Subito dopo nello stesso giorno sempre con l'ausilio degli stessi Carabinieri il GM Dr.ssa Zimmitti su richiesta del PM Vadalà rendeva illecita ordinanza disponendo l'udienza a porte chiuse per presunta "PERICOLOSITA' DEL PUBBLICO", ordinanza mai revocata che alla precedente ultima udienza del 22/09/2025 dal GM**

Dr.ssa Zimmitti che dichiarava solo verbalmente che la precedente ordinanza fosse valida solo per l'udienza ove era stata resa, permettendo al pubblico di presenziare SEMPRE ALLA PRESENZA DI UNA DECINA DI CARABINIERI SOLO PER L'UDIENZA DEL FRANCESCO CARBONE, udienza disposta sempre come ultima udienza così da non avere ulteriori testimoni al di fuori dei soci dell'Associazione Governo del Popolo APS che presenziano al fine di poter testimoniare tutti gli abusi, gli agguati e le CALUNNIOSE ACCUSE che da sempre subiscono il qui calunniosamente imputato Francesco Carbone ed il suo legale di fiducia, Avv. Virginia Cerullo, come poi è accaduto all'udienza del 22/09/2025 ove il PM Vadalà impunemente per ben due volte calunniava il CARBONE in udienza accusandolo di aver MANIPOLATO UN FILE AUDIO e di aver fatto OLTRAGGIO A GIUDICE Dr.ssa Dora Anastasi, pur essendo il GM Dr.ssa Anastasi assente all'udienza del GM Dr.ssa Zimmitti, SENZA CHE IL GM DR.SSA ZIMMITTI SCRIVESSE A VERBALE CHE IL CARBONE NELL'IMMEDIATO DENUNCIAVA PER CALUNNIA IL PM VADALA', SENZA INVIARE EX ART. 11 CPP LE GRAVI N.R. PROCEDIBILI D'UFFICIO AVVENUTE ALLA SUA PRESENZA, SENZA CHE ALCUN CARABINIERE PERSENTE RELAZIONASSE SU TUTTI I REATI PROCEDIBILI D'UFFICIO COMMESSI IN AULA IN FLAGRANZA ALLA LORO PRESENZA dal GM Dr.ssa Zimmitti e dal PM Vadalà, arrivando il Lgt. Con incarico speciale presente in aula d'udienza ad AGGREDIRE FISICAMENTE E VERBALEMENTE IL CARBONE SOLO PERCHE' IL CARBONE LO INVITAVA A FARE RELAZIONE DEI REATI PROCEDIBILI D'UFFICIO A CUI LO STESSO UNITAMENTE A TUTTI I CARABINIERI PRESENTI AVEVANO ASSISTITO, relazioni e N.R. mai espletate e mai inviate né alla Scala Gerarchica né alla Procura competente, ARRIVANDO FINANCHE A MINACCIARE ED AGGREDIRE IL CARBONE DI PROCEDERE CONTRO DI LUI NON COMPRENDENDO

**NENACHE PER QUALE REATO FOSSE ACCUSATO, ISTIGANDO gli altri Carabinieri fuori dall'udienza con le spalle al muro e che non potessi assolutamente registrare l'audio di tutto quanto illecitamente si stava consumando in udienza e fuori dall'udienza.**

Concorrendo tutti nello stalking, stalking giudiziario ed economico del Carbone rendendo impuniti i reali rei, prova non solo della fondatezza non del mero sospetto (*cd. legittima suspicione*), ma del **grave inquinamento ambientale sul territorio NON DIVERSAMENTE ELIMINABILE SE NON PREVIA RIMESSIONE DEL FASCICOLO ALLA PROCURA COMPETENTE FUNZIONALMENTE EX ART. 11 BIS CPP CHE AL MOMENTO E' QUELLA DI GENOVA** PER QUANTO Già ESPOSTO NELLE MEMORIE EX ARTT. 11 E 11BIS CPP PROMOSSE DA CODESTA DIFESA qui allegate, illecitamente rigettate dal GM Dr.ssa ZIMMITTI finanche violando il diritto di difesa e di contraddittorio per IMPEDIRE la rimessione del processo ad altra PROCURA COMPETENTE FUNZIONALMENTE per occultare i reati suoi e quelli dei sodali al *pactum sceleris* costituitosi a protezione di se stessi, ARRIVANDO A NON ACQUISIRE O ESPUNGERE DAGLI DEL PROCESSO LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DALLA DIFESA PERCHE' PROVA DELLA TOTALE INNOCENZA DEL CARBONE, PROVA della CARENZA DELL'ELEMENTO OGGETTIVO DI CUI ALL'ART. 368 CP PERCHE' IL CARBONE HA DENUNCIATO SAPENDOLI COLPEVOLI ed avendo le prove della loro colpevolezza, prove che il GM Dr.ssa ZIMITTI IMPERTERRITA NON VUOLE ACQUIRE PER NON VALUTARE E PER MANTENERE PERSECUTORIAMENTE IL CARBONE SOTTO PROCESSO e MANTENERE IMPUNITI TUTTI I REALI REI MAI NEPPURE INDAGATI DALLA PROCURA DI CATANIA, nonché PROVA LIBERATORIA di cui all'art. 596, co. 3 n. 1), cp perché le persone offese – MAI COSTITUITESI PARTI CIVILI – SONO P.U. ED IL FATTO ATTRIBUITO LORO SI RIFERISCE ALL'ESERCIZIO DELLE

LORO FUNZIONI. Infatti per gli stessi FATTI REATO, a prova della carenza dell'elemento oggettivo della calunnia, il Carbone che sa COLPEVOLI i magistrati denunciati, denunciava i succitati magistrati Amedeo Bertone, Gabriele Paci e Gaetano Calogero Paci (all'epoca Proc. Agg. a Reggio Calabria, ove il Proc. Capo Bombardieri inviava illecitamente la denuncia calunniosa del Gaetano C. Paci all'incompetente funzionalmente Procura di Catania che poi la faceva sparire dal fascicolo per poi apparire allorquando veniva escusso quale testimone della difesa il Gaetano Calogero Paci per non dover RIMETTERE gli atti del fascicolo alla PROCURA COMPETENTE FUNZIONALMENTE ex art. 11 cpp di CATANZARO) unitamente ai magistrati di Termini Imerese, Palermo, Caltanissetta e Catania a Messina ove il Proc. Capo della Repubblica Dr. Maurizio De Lucia inseriva la denuncia a modello 45 e facendo sparire nove ore di s.i.t. rese dal Carbone alla D.I.A. di Messina su ordine del Dr. Maurizio De Lucia. Il tutto veniva denunciato dal Carbone alla Procura di Reggio Calabria ove il PM Spirito iscriveva il pp RG /2023nr contro diversi magistrati, tra cui il GM Dr.ssa Condorelli del Tribunale di Catania per i fatti succitati CONNESSI al presente processo RG 6332/2019nr pendente innanzi al GM Dr.ssa Zimmitti che imperterrita si è sempre rifiutata di rimettere il fascicolo, sia d'ufficio sia su istanza promossa da codesta difesa, ad altra PROCURA COMPETENTE FUNZIONALMENTE, che sia Reggio Calabria, Catanzaro o DDA di Genova al fine di mantenere il controllo su tale processo e continuare a perseguire il Carbone.

Il processo di cui in oggetto avente RG 6332/2019nr è attualmente pendente nella fase dibattimentale, dovendo ascoltare ancora un testimone della difesa – sebbene all'udienza del 19/05/2025 il GM Dr.ssa Zimmitti alla presenza dell'avvocato nominato d'ufficio ex art. 97, co. 4, cpp avendo il Carbone dovuto revocare il suo avvocato di fiducia, stante il pericolo di incolumità sia per sé stesso sia per il suo legale avendo il GM Zimmitti disposto che l'udienza fosse tenuta a porte chiuse adducendo una PERICOLOSITA' del PUBBLICO alla presenza di circa una decina di CARABINIERI in aula, rinviando per

escutere i 3 testimoni e comunque per conclusioni e discussione all'ud. del 22/09/2025, poi revocandosi in toto - , SENZA MAI AVER ACQUISITO NE' IL PM VADALA' NE' IL GM DR.SSA ZIMMITTI (NEGANDO anche ogni RICHIESTA DELLA DIFESA) TUTTI I FASCICOLI SABOTATI ALLA PROCURA DEL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA CHE DAL 335 CPP RISULTAVANO ISCRITTI A MODELLO 21 E POI PASSATI A MODELLO 44 CON ABRASIONE A PENNA DEL MODELLO INFORMATICO NONOSTANTE SIANO OGGETTO DEL CONTESTATO REATO DI CALUNNIA (*cfr. allegato alla denuncia del 10/05/2019*) e DIFFAMAZIONE, **NON avendo MAI VOLUTO il GM Dr.ssa ZIMMITTI NEPPURE ACQUISIRE LE PROVE RICHIESTE ED ANCHE PRODOTTE DALLA DIFESA**, IVI COMPRESO IL DVD CON LA FONOREGISTRAZIONE DELL'INCONTRO DEL 2/11/2018 ALLORQUANDO IL PM. GAETANO CALOGERO PACI SI SPACCIAVA PER IL PM GABRIELE PACI ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CALTANISSETTA ED IL PM CLAUDIA PASCUTI, CHE SI SPACCIAVA PER SEGRETARIA O COLLABORATRICE DEL PM PACI, NON ACQUISIVANO LE N.R. PER VOTO DI SCAMBIO POLITICO MAFIOSO DEL NOTO BEPPE LUMIA CHE IL CARBONE VOLEVA RIFERIRE CON PROVE ALLA PROCURA DI CALTANISSETTA. IL PM PASCUTI SENTITA COME TESTIMONE DAL GM DR.SSA ZIMMITTI NEL PRESENTE PROCESSO DICHIARAVA FALSAMENTE CHE IL BEPPE LUMIA NON ERA MAI STATO INDAGATO A CALTANISSETTA, PUR ESSENDO FATTO DI CRONACA CHE IL BEPPE LUMIA ERA INDAGATO A CALTANISSETTA NEI PROCEDIMENTI PENALI MONTANTE TER E MONTANTE QUATER, OVE TRA I PM INQUIRENTI VI ERA PROPRIO IL PM CLAUDIA PASCUTI, PROPRIO NELLO STESSO PERIODO ALLORQUANDO SI SVOLGEVANO I FATTI OGGETTO DEL PRESENTE PROCESSO NEL 2018, DIMOSTRANDO L'IMPUNITA' ACCORDATA DALLA PROCURA DI CALTANISSETTA ED ORA ANCHE DALLA PROCURA E TRIBUNALE DI

CATANIA AL NOTO EX SENATORE NONCHE' EX PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA, DR. BEPPE LUMIA. MAI VENIVANO INVIATE IN PROCURA LE DICHIARAZIONI RESE DAL CARBONE SUL VOTO DI SCAMBIO SIA ALLE UDIENZE DAL GM DR.SSA ZIMMITTI O DAL PM BONOMO E POI VADALA', NE' DALLA PROCURA GENERALE E DAL PRESIDENTE DEL COLLEGIO RICUSANTE NEL PRIMO PROCEDIMENTO DI RICUSAZIONE ALLORQUANDO FISSAVANO UDIENZA CONCEDENDO SOLO 5 MINUTI ALL'ISTANTE CARBONE PER RENDERE DICHIARAZIONI SPONTANEE, SENZA POI MAI PIU' DISPORRE UDIENZA PER LE SUCCESSIVE RICUSAZIONI, rigettandole la Corte di Appello per inammissibilità manifesta concorrendo nei reati già contestati e consumati dal GM Dr.ssa Zimmiti ed altri.

TUTTE LE DENUNCE DEL CARBONE, ANCHE VERBALI PER REATI PROCEDIBILI D'UFFICIO AFFERENTI ANCHE REATI DI TIPO MAFIOSO E/O VOTO DI SCAMBIO, VENIVANO SABOTATE RENDENDO IMPUNITI i SISTEMI CRIMINALI ANCHE DI TIPO MAFIOSO DENUNCIATI, COMMITTENDO ATTI CONTRARI AI LORO DOVERI D'UFFICIO, VIOLANDO GIA' DA SUBITO (all'udienza preliminare) il GM DR.SSA ZIMMITTI NON SOLO L'ART 234 E 237 CPP NON ACQUISENDO IL DVD QUALE PROVA DELLA TOTALE INNOCENZA DEL CARBONE, MA ANCHE RIFIUTANDOSI DI INVIARE LE GRAVI N.R. ALLA PROCURA COMPETENTE FUNZIONALMENTE COME DISPONE LA RIFORMA CARTABIA E COME DETTA L'ART 331 CPP "SENZA INDUGIO", DENUNCIANDO FINANCHE DA ULTIMO ALL'UDIENZA DEL 22/09/2025 SIA IL PM VADALA' SIA IL GM DR.SSA ZIMMITTI IL CARBONE INVIANDO GLI ATTI IN PROCURA E INVIANDO IL GM DR.SSA ZIMMITTI GLI ATTI AL PRESIDENTE ANCHE CONTRO L'AVV. CERULLO.

Tanto a prova non solo della persecuzione ma anche dell'impossibilità per le parti nel processo, avvocato di fiducia ed imputato, di poter svolgere la Loro legittima difesa,

impediti anche solo di poter far acquisire le PROVE A DISCARICO o anche solo di RENDERE DICHIARAZIONI SPONTANEE, figurarsi farle valutare da chi a tutt'oggi ha commesso atti contrari ai propri doveri d'ufficio, frode in processo penale e depistaggio, istigazioni, abusi di potere ed agguati, non acquisendo o valutando tali prove a discarico, stante i continui attacchi ed agguati realizzati e posti in essere per occultare gli altri reati già consumati.

All'udienza del 22/09/2025, infatti, veniva impedito al qui calunniosamente imputato Sig. Francesco CARBONE di rendere dichiarazioni spontanee – su sua richiesta – prima di sentire i testimoni, rispondendo il GM Dr.ssa Zimmitti **“non è il momento di rendere dichiarazioni”** e nonostante sia il Carbone sia il suo difensore diffidassero il Giudice ad attenersi e dare giusta applicazione alla legge che dispone che in qualsiasi momento l'imputato, *“Lo decido io .. le ho detto che lei prederà la parola quando glielo darò ... lei deve dare dichiarazioni nel corso di quest'udienza quando le darò la parola... in questo momento ci sono i testimoni da sentire ... che sono stati citati e devono essere sentito”*, a queste affermazioni il Carbone ribadiva che *“è mio diritto essere sentito in qualsiasi momento”* facendone richiesta prima che venissero escussi i testimoni, ed ancora il GM Dr.ssa Zimmitti rispondeva adirata al Carbone, *“lei parlerà dopo .. si accomodi fuori o la faccio allontanare con la forza”*, minacciando il Carbone e violando i suoi diritti di difesa. Nel mentre i Carabinieri attorniavano il Carbone, il Giudice ordinava i Carabinieri di allontanare il Carbone dall'aula. Il Luogotenente con incarico speciale, il più alto in grado, diceva al Carbone di accomodarsi tra il pubblico ed altri Carabinieri cercavano di intimorire il Carbone al fine di adempiere all'ordine illecito reso dal Giudice dicendogli *“non peggiori la sua situazione”*, ed il Giudice ribadiva che poteva rimanere in aula ma tra il pubblico, oltre il pannello di plexiglass che divide l'aula in due, da una parte il pubblico e dall'altra il Giudice con gli avvocati e l'imputato. A questo punto il Carbone postosi ove gli era stato ordinato, chiedeva al Luogotenente di uscire fuori dall'aula per conferire con lui, dicendogli una volta fuori

che essendo un luogotenente dei carabinieri ha l'obbligo di riferire all'autorità competente, che sia gerarchica o giudiziaria, tutti i reati procedibili d'ufficio che sono stati commessi in aula alla sua presenza ed alla presenza degli altri Carabinieri, nonché che avesse l'obbligo di inviare le gravi Notizie di Reato alla Procura competente, che fosse consapevole n.q. di p.u. dei reati commessi in udienza dal giudice e dal PM procedibili d'ufficio, precisandogli di essere stato CALUNNIATO dal PM Vadalà per aver manipolato il file audio, al fine di opporsi all'acquisizione della prova principe già da sola dimostrativa del depistaggio e della calunniosità delle accuse oggetto del presente processo penale. Il Luogotenente rispondeva in modo beffardo al Carbone che *“procede il Giudice .. in aula c'è il Giudice”*, per poi alzare repentinamente la voce DENTRO AL TRIBUNALE FUORI DALL'AULA DI UDIENZA OVE SI CONTINUAVA A SVOLGERE IL PROCESSO dicendo al Carbone che parlava con il suo tono normale *“NON LE PERMETTO DI ALZARE LA VOCE, NON GLIELO PERMETTO, NON GLIELO PERMETTO, DEVE STARE, ... NON GLIELO PERMETTO... ANDIAMO FORZA ... ORA PROSEGUO IO ORA PROSEGUO IO... ”*, mentre spintonava il Carbone contro il muro laterale fuori dall'aula d'udienza unitamente ad altro Carabiniere che prendendolo per il braccio lo conduceva verso il muro. Mentre il Luogotenente continuava ad urlare di voler denunciare il Carbone, facendo affacciare dai pianerottoli degli uffici giudiziari, il Carbone rispondeva a bassa voce *“vammi a denunciare”*. A causa delle URLA del Luogotenente con incarichi speciali che rimbombavano finanche nell'aula di udienza, NON SAPENDO COSA STESSE ACCADENDO FUORI AL SUO CLIENTE NONCHE' COMPAGNO, l'avv. Cerullo chiedeva ed otteneva dal Giudice una sospensione dell'udienza per accertarsi cosa stesse accadendo. Uscita fuori l'avv. Cerullo vedeva il Carbone messo con le spalle al muro, le braccia basse col telefono in mano per salvaguardare come sempre la registrazione, mentre con altro Carabiniere in borghese lo stavano bloccando con le spalle al muro continuando il Luogotenente con incarichi speciali a gridare ancora più

FORTE vedendo l'avv. Virginia Cerullo che si stava avvicinando a Loro, gridando sempre a pochi centimetri dalla faccia del Carbone *“DEVE FARE SILENZIO, E' UNA VERGOGNA .. LA DEVE SMETTERE DI URLARMI COSI' NON SONO SUO FRATELLO”*, dicendo il Carbone a bassa voce al Luogotenente *“mi sta sputando”* e riferendosi all'avv. Cerullo che gli avesse detto di mandare le Notizie di reato per calunnia, ed il Luogotenente continuava a gridare ancora più forte anche dopo essere stato redarguito dall'avv. Cerullo che a causa delle Sue URLA era stata costretta ad uscire, precisando ancora dopo che NON POTESSE SVOLGERE UN'UDIENZA IN QUELLE CONDIZIONI, con l'ANSIA che il proprio assistito e suo compagno POTESSE ESSERE AGGREDITO PER L'ENNESIMA VOLTA E DENUNCIATO CALUNNIOSAMENTE, proprio come già accaduto a Palermo, a Frascati Est, a Como, a Milano, a Salerno ed a Brescia. Il Luogotenente con incarico speciale come se fosse terrorizzato e preso da ansia, pur sapendo di commettere atti contrari ai propri doveri d'ufficio continuava a ripetere *“ALL'INTERNO DI UN'AULA, CHI DECIDE E' IL GIUDICE”* anche se i reati sono stati commessi da un PM e dallo stesso Giudice. Il Carbone riferisce al luogotenente che il Suo compito era sequestrare il fascicolo, mandarlo alla Procura competente unitamente ad una sua relazione per tutti i fatti delittuosi commessi alla sua presenza in udienza, di calunnia e frode in processo penale. Solo a questo punto il Luogotenente abbassava il tono della voce. L'avv. Cerullo faceva presente al luogotenente che avesse alzato la voce in modo *“FORSENNATO”* e lui rispondeva *“lo so.. per stare dietro a Lui”*, indicando il Carbone, invitando poi il Carbone – finalmente con tono pacato - ad entrare in udienza.

Ritornati all'udienza l'avv. Cerullo chiedeva al GM Dr.ssa Zimmitti di acquisire il DVD con le fonoregistrazioni delle 9 ore di s.i.t. resa dal Carbone alla D.I.A. di Messina il 17/02/2020 su ordine del Proc. Capo Maurizio De Lucia, e di ordinare l'acquisizione dalla D.I.A. di Messina della s.i.t. redatta e firmata dal Carbone, della quale – essendo una s.i.t. – non è stata mai rilasciata copia al Carbone, né è mai stata acquisita in un

fascicolo reso ostensibile. Il GM Dr.ssa Zimmitti con artifici e raggiri istigando anche l'avv. Cerullo, dichiarava in udienza che il Giudice per poter acquisire una sit deve avere la copia della sit, deve avere il numero del procedimento penale ove è stata resa la sit, e tutti gli altri dati necessari riferibili alla sit, e che non poteva acquisire una sit di cui sono sconosciuti tutti i dati, AL FINE DI NEGARE ANCORA OGNI DIRITTO DI DIFESA ALL'IMPUTATO, NON acquisendo neppure questo DVD con le 9 ore di registrazione, come già aveva fatto con il DVD della registrazione del 2/11/2018, SEMPRE AL FINE DI NON ACQUISIRE LE PROVE DELLA CALUNNIOSITA' DELLE ACCUSE E, CONSEGUENTEMENTE DELLA FOINDATEZZA DELLE DENUNCE PROMOSSE DAL CARBONE PER MAFIA E SABOTATE A TERMINI IMERESE, PALERMO, CATANIA, MESSINA ETC.. motivo per il quale il Proc. Capo Dr. Maurizio De Lucia sabotava anche la successiva denuncia depositata dal Carbone presso la GdF di Messina sempre con l'uso criminale del modello 45. Per questo il GM Dr.ssa Zimmitti pur avendo la prova che la sit fosse stata resa non ha acquistato il DVD né ordinato l'acquisizione cartacea della sit alla DIA di Messina. Si precisa che alla sit svoltasi alla DIA di Messina su invito telefonico (*registrato*) dell'allora Ispettore Spadaro il Carbone aveva consegnato documentazione, denunce, video, rilievi fotografici e fonoregistrazioni. Si chiede essere autorizzata al deposito del DVD con tutte le registrazioni alla Suprema Corte di Cassazione

Si precisa che il GM Dr.ssa Zimmitti aveva disposto alla precedente udienza che all'udienza del 22/09/2025 avrebbe sentito i testimoni, se presenti (*non disponendo l'accompagnamento coatto per i 3 testimoni, precedentemente disposto*), e svolto la discussione e conclusioni del processo, ribadendo che all'udienza del 19/05/2025 il Carbone revocato la procura al suo difensore di fiducia, ed aveva abbandonato successivamente l'udienza per evitare conseguenze nefaste avendo il GM Dr.ssa ZIMMITTI disposto che l'udienza si tenesse a porte chiuse, celebrando il GM Dr.ssa Zimmitti l'udienza con il solo avvocato d'udienza nominato ex art. 97, co. 4, cpp con

conseguente NULLITA' ASSOLUTA dovendo il GM Dr.ssa Zimmitti rinviare allo stato il processo disponendo la nomina di un avvocato ex art. 97, co. 1, cpp tramite call center.

Visto che l'Ispettore Spadaro, all'epoca in servizio alla DIA di Messina, non si era presentato come testimone, ed il GM Dr.ssa Zimmitti aveva disposto la discussione e conclusione, visto che il GM Dr.ssa Zimmitti NON ACQUISIVA NEPPURE IL DVD CON LA FONOREGISTRAZIONE DELLE 9 ORE DI SIT, NE' ORDINAVA L'ACCOMPAGNAMENTO COATTO PER LA PROSSIMA UDIENZA, AVENDO ALTRESÌ NEGATO AL CARBONE IL DIRITTO DI RENDERE SPONTANEE DICHIARAZIONI, IL CARBONE CHIEDEVA AL GIUDICE FDI REVOCARE IL SUO AVVOCATO VOLENDO SPECIFICARE IL MOTIVO DELLA REVOCA AFFINCHE' VENISSE REGISTRATO AGLI ATTI PER EVITARE DI ESSERE DENUNCIATO CALUNNIOSAMENTE ANCHE DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA. **Di fatto il Carbone dichiarava quale motivazione che il suo legale non si era IMPOSTA A FAR ESEGUIRE IL CODICE DI PROCEDURA PENALE AL GIUDICE, ove all'art. detta che in qualsiasi momento possa rendere dichiarazioni, ed ancora che è diritto dell'imputato denunciare in udienza i reati commessi dal PM o la calunniosità delle accuse del PM, ribadendo che l'avvocato ha l'obbligo – come il magistrato – per disciplina forense di far rispettare la legge in aula , e che con la sua condotta omissiva permetteva al Giudice di infrangere la legge. A questo punto il GM Dr.ssa Zimmitti chiedeva al Carbone se revocasse il mandato al suo avvocato, ed il Carbone le rispondeva che voleva la certezza che l'Isp. Spadaro sarebbe stato sentito alla successiva udienza come testimone, in quanto il Giudice aveva disposto la discussione e conclusione per lo stesso giorno 22/09/2025, non confermando la revoca del suo legale di fiducia, essendo stato rassicurato dal Giudice che avrebbe comunque sentito l'Isp. Spadaro alla successiva udienza.**

Veniva escusso il primo testimone Mar.llo Itta della Staz. C.C. di Piazza Verdi a

Catania, al fine di fargli rappresentare ciò che era accaduto il 10/05/2019 all'atto della redazione della denuncia orale sporta dal Carbone contro i magistrati di Caltanissetta ovvero il Proc. Capo Amedeo Bertone e il PM "G. Paci" che il Carbone aveva identificato e riconosciuto nelle foto ricercate tramite internet ove veniva rappresentato in certi link col nome di Gaetano Calogero Paci, ed in altro link come Gabriele Paci, quindi, non essendo certo né lui né i Carabinieri presenti che la persona con cui il Carbone avesse interloquuto alla Procura della Repubblica di Caltanissetta il 2/11/2018 si chiamasse Gabriele o Gaetano Calogero, veniva indicato col nome "G. Paci". Il GM Dr.ssa Zimmitti ed il Maresciallo Itta per non far emergere il fatto che il sottoscritto avesse identificato dal viso il magistrato con cui aveva interloquuto il 2/11/2018, **travisavano entrambi i fatti, dichiarando il M.llo Itta che il Carbone avesse depositato una denuncia redatta e firmata da Lui e non una denuncia orale, impedendo ancora l'acquisizione della prova della sostituzione del PM Agg. Gaetano Calogero Paci col PM Gabriele Paci, quest'ultimo sì in servizio alla Procura a Caltanissetta.** Di tale circostanza NON SOLO NON VENIVA ACQUISITA LA PROVA ATTRAVERSO LA TESTIMONIANZA DEL M.LLO ITTA IN DIBATTIMENTO, MA NON VENIVA POI NEPPURE ACQUISITO IL DVD CON LA PROVA DELLA FONOREGISTRAZIONE DI QUANTO ACCADUTO IL 10/05/2019 INNANZI AL M.LLO ITTA, rendendo impunito il M.llo Itta per la falsa testimonianza resa sia ex art. 476 cpp dal PM Vadalà sia dal GM Dr.ssa Zimmitti, impedendo ancora l'acquisizione della prova della frode derivante dalla sostituzione dei due p.u., altresì amici ed entrambi ex colleghi alla DDA di Palermo. Tanto potrà essere facilmente rilevabile dalla videoregistrazione dei fatti accaduti, motivo per cui NON E' POSSIBILE PROCEDERE OLTRE NEL PROCESSO, OVE TUTTI, O QUASI, I TESTIMONI HANNO DICHIARATO DI NON RICORDARE (RETICENTI) O RESO FALSE TESTIMONIANZE IMPUNEMENTE, SEMPRE AL FINE DI NON ACCERTARE LA VERITA', MOTIVO PER IL QUALE IL GM DR.SSA ZIMMITTI

NON VUOLE ACQUISIRE LE PROVE AUDIO ATTESTANTI I FATTI, FATTI DI CUI IMPEDISCE L'ACCEERTAMENTO IN DIBATTIMENTO, IMPEDENDO O RENDENDO NULLO ANCHE IL CROSSING EXAMINATION. E' stato violato l'art. 498 c.p.p., disposizione contenuta nella direttiva n. 73 della legge delega del 1987, l'esame diretto e il controesame dei testimoni da parte del difensore, con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame, la genuinità delle risposte, la pertinenza del giudizio ed il rispetto della persona.

**NON E' MAI STATA DATA PROVA CHE IL FATTO DENUNCIATO DAL CARBONE FOSSE FALSO, ANZI E' STATA DATA PROVA DALLA DIFESA CHE IL CARBONE ABBIA DENUNCIATO LE PRESUNTE PARTI OFFESE PERCHE' LE SAPEVA COLPEVOLI, PRODUCENDO LE PROVE CHE IL GM DR.SSA ZIMMITTI IMPERTERRITA NON VUOLE ACQUISIRE SIN DALL'INIZIO DEL PROCESSO.**

**E' STATA DATA PROVA DELL'INCONTRO AVVENUTO IL 2/11/2018 IN PROCURA A CALTANISSETTA ALLORQUANDO IL CARBONE VOLEVA RENDERE DICHIARAZIONI AL G. PACI SUI VOTI DI SCAMBIO FATTI ED ORGANIZZATI DALL'ON. BEPPE LUMIA, NELLA QUALITA' DI PERSONA INFORMATA SUI FATTI, VENENDOGLI NEGATO DAL G. PACI, CIOE' DAL GAETANO CALOGERO PACI, FATTOSI PASSARE PER IL GABRIELE PACI UNITAMENTE AL PM PASCUTI – LA QUALE VENIVA PRESENTATA COME COLLABORATRICE - ALLA PROCURA DI CALTANISSETTA, OVE PER ORE IL CARBONE, UNITAMENTE ALL'EX SOCIO DARIO LIBERTO ED ALL'ALTRO SOCIO AVV. CERULLO, HANNO DOVUTO ASPETTARE ORE ED ORE PER POTER PARLARE COL PM G. PACI, PERCHE' LA PM DI TURNO ERA IMPAGNATA E NON LO VOLEVA RICEVERE. Si precisa che il PM Pasciuti – la quale ha confermato tale fatto (altresì provato con fonoregistrazione che il GM Zimmitti non vuole acquisire, fonoregistrazione che è stata depositata anche**

unitamente alla dichiarazione testimoniale assunta ex art. 391bis e ss cpp dal giornalista Dr. Ignazio Maiorana che aveva informato il Gabriele Paci della sostituzione di persona in sua assenza, fatto confermato dal PM Gabriele Paci allorquando veniva escusso come testimone, dichiarando falsamente che sicuramente era lui all'incontro, senza neppure riconoscere l'avv. Cerullo che lo stava interrogando) -, era presente all'incontro del PM Agg. G. Paci, ma presentata come una collaboratrice del PM, la quale dopo accompagnava i tre in un ufficio ove depositare la denuncia del Dario Liberto unitamente al Francesco Carbone, n.q. di Presidente dell'Associazione Governo del Popolo APS.

SUCCESSIVAMENTE ALL'INCONTRO DEL 2/11/2018 IN TUTTE LE PROCEDURE AZIONATE DAL CARBONE O ISCRITTE CONTRO IL CARBONE ALLA PROCURA DI CALTANISSETTA NON E' MAI PIU' STATO SENTITO IL CARBONE, NE' NELLA QUALITA' DI PERSONA OFFESA NE' NELLA QUALITA' DI PERSONA INDAGATA, DIVENENDO PERSINO IGNOTO (mod. 44), COME DICHIARATO ANCHE DAL PM PASCIUTI SOTTO GIURAMENTO – ARRIVANDO POI IL GM ZIMMITTI FINANCHE A DERIDERE IL SUO IMPUTATO DICENDOGLI CHE ERA STATO “FORTUNATO”(cfr. istanza di ricusazione) A NON AVERE ALCUN PROCESSO AZIONATO A CALTANISSETTA – MANIFESTANDO GIA' ALL'EPOCA IL SUO PREGIUDIZIO CON CONSEGUENTE COLPEVOLEZZA DELL'IMPUTATO E CERTA CONDANNA - come da ricusazione promossa che qui abbiansi per richiamata e trascritta. SI PRECISA CHE A TUTT'OGGI IL CARBONE, PUR ESSENDO VENUTO ANCORA A CONOSCENZA DI CALUNNIOSE DENUNCE DA PARTE DI MAGISTRATI DI TERMINI IMERESE OVE EX ART. 11 CPP LA PROCURA COMPETENTE E' DI CALTANISSETTA, I QUALI PUR DI PERSEGUIRE IL CARBONE E SUO LEGALE DI FIDUCIA, AVV. VIRGINIA CERULLO, COMMITTEVANO IL REATO DI VIOLAZIONE DEL SEGRETO ISTRUTTORIO INVIANDO LA

DENUNCIA DEPOSITATA A CALTANISSETTA AL C.O.A. DI FROSINONE, come da denuncia che si allega; e pur volendo il Carbone esercitare il diritto di cui all'art 374 cpp alla Procura di Caltanissetta né il Proc. Capo né il Proc. Agg. né la Procura Generale glielo hanno permesso, facendo riferire dalla PG della Procura al Carbone che avrebbe dovuto promuovere istanza al Proc. Capo per essere iscritto a mod. 21 nel registro dei reati per poi poter esercitare il diritto di poter rendere dichiarazioni spontanee ex art 374 cpp, né hanno mai rimesso tali procedimento ex art. 11 cpp alla Procura competente funzionalmente.

Tutte le denunce del Carbone, quindi, venivano archiviate – anche a sua insaputa – né **mai** la Procura e/o il Tribunale di Caltanissetta DOPO IL DEPOSITO DELLE DENUNCE DEL PROC. CAPO AMEDEO BERTONE E DEL PROC. AGG. GABRIELE PACI (*NONCHE' DEL PROC. AGG. GAETANO CALOGERO PACI*) RIMETTEVANO LE PROCEDURE EX ART. 11 CPP O 54 CPP ALLA PROCURA COMPETENTE DI CATANIA, con conseguente NULLITA' ASSOLUTA DEI PROCEDIMENTI **commettendo i PM ed i GIP atti contrari ai loro doveri d'ufficio**, ecco perché né il PM né il GM Dr.ssa Zimmitti hanno mai voluto acquisire i fascicoli dei procedimenti archiviati illecitamente alla Procura di Caltanissetta, anche perché erano incompetenti funzionalmente, a seguito delle denunce querele promosse dal Proc. Capo Amedeo Bertone e G. Paci contro il Carbone, assumendo la qualità di persone offese come dispone l'art. 11, co. 3, cpp CHE VIENE DOLOSAMENTE VIOLATO ANCHE DALLA GM DR.SSA ZIMMITTI SIN DALLA PRIMA UDIENZA stante l'eccepita contestazione della denuncia del 10/05/2019 del Carbone iscritta IMMEDIATAMENTE a modello 45 dal PM PULEIO alla Procura di Catania, il quale ha poi “insabbiato” le n. 4 avocazioni inviate dalla D.N.A., Proc. ROBERTO PENNISI, ALL'ATTENZIONE PROPRIO DEL PM FRANCESCO PULEIO. Senza tacere che la denuncia del Carbone per mafia dei Pascoli ai danni della Irene Napoli – figlia del fu Salvatore Napoli iscritto al Registro dei Mafiosi al n. 859 - era di competenza della

Procura di Catania, dato che la compravendita dei terreni siti in Corleone (PA) alla Piana di Guddemi, si è consumata (*locus commissi delicti*) innanzi al Notaio Riggio allorquando in data 25/06/2005 il cugino Salvatore Pinnola vendeva i terreni all'ISMEA (*atto trascritto ai nn. 34289/19773 del 25/06/2005*) e lo stesso giorno innanzi allo stesso Notaio l'ISMEA vendeva i terreni all'Irene Napoli (*atto trascritto ai nn. 34290/19774 del 25/06/2005*), usufruendo di Fondi UE a fondo perduto, con patto di riservato dominio. A tal uopo la Cassazione ha confermato molte delle condanne – non prescritte *medio tempore* - per la “*mafia dei pascoli*” ove sono state accertate organizzazioni criminali **nelle attività legate alla gestione e allo sfruttamento dei terreni agricoli**, in particolare **al fine di percepire i fondi europei destinati all'agricoltura tramite frodi nei sussidi per i pascoli e le attività agricole**. Ecco perché anche all'ultima udienza del 22/10/2025 il GM Dr.ssa ZIMMITTI NON ACQUISIVA TUTTE LE DOCUMENTAZIONI INVIATE A MEZZO PST DA CODESTA DIFESA, IVI COMPRESSE LE DENUNCE DEL CARBONE CONTRO LE SORELLE NAPOLI E CONTRO MAGISTRATI DI TERMINI IMERESE, PALERMO E CALTANISSETTA CON TUTTE LE PROVE A TERGO, IVI COMPRESSE LE VISURE IPOCATASTALI, CATASTALI, MAPPALI, SENTENZA N. 4035/13 CD. MORI OBINU, per le motivazioni sopra esposte, ACCUSANDO CODESTA DIFESA DI NON AVER DEPOSITATO LISTA DEI DOCUMENTI DEPOSITATI (*non necessaria, avendo chiesto a codesta difesa di interloquire in merito ai documenti, poi dolosamente bloccarla per non acquisire la documentazione – cfr. verbale fonoregistrato del 22/09/2025*), MANIFESTANDO CON CIO' LA CONSAPEVOLEZZA DELLA FONDATEZZA E VERIDICITA' DELLE DENUNCE DEL CARBONE PER LE QUALI E' QUI CALUNNIOSAMENTE RINVIATO A GIUDIZIO PER CALUNNIA E DIFFAMAZIONE. Fatti oggetto dell'ultima escussione testimoniale della difesa, l'Isp. Spadaro della DIA di Messina, testimonianza che NON PUO' ESSERE ASSUNTA DAL GM DR.SSA ZIMMITTI onde evitare che possa inficiare o rendere

nulla anche tale testimonianza e conseguentemente la prova della fondatezza dei fatti oggetto del presente processo, per i quali il Carbone è stato sentito a sit dalla DIA di Messina, subordinata gerarchicamente alla DIA di Catania, poi oggetto di denuncia alla Procura di Messina che la sabotava con l'uso criminale del modello 45, ed ancora alla Procura di Reggio Calabria, la quale apriva un procedimento avente **RG 2537/2023nr** che individuava quale persona oggetto di indagine la sola magistrata Dr.ssa Venera Condorelli del Tribunale Penale di Catania – collega del GM Dr.ssa Zimmitti e del GM Dr.ssa Dora Anastasi – ed altri magistrati di Messina; tutti procedimenti connessi a questo pendente innanzi al GM Zimmitti, ove il PM Annadomenica Gallucci all'epoca in servizio alla Procura di Termini Imerese denunciava il Carbone per diffamazione per sé, per le sorelle Napoli e per i magistrati Amedeo Bertone e Gabriele Paci (*questi ultimi due, persone offese anche in questo procedimento*), inventandosi il PM ed il GM Dr.ssa Condorelli la QUERELA ESTENSIVA, ove il sottoscritto Carbone era accusato di diffamare tali soggetti, compresa la PM A. Gallucci di **PROTEGGERE SISTEMI CRIMINALI DI TIPO MAFIOSO** ed in particolare **LA FAMIGLIA NAPOLI DI MEZZOJUSO A CUI APPARTENGONO LE SORELLE NAPOLI, FIGLIE DEL CAPOMANDAMENTO DI MEZZOJUSO FU SALVATORE NAPOLI**. Solo a titolo esaustivo, al fine di dimostrare l'**INCOMPATIBILITA' AMBIENTALE ESISTENTE DEL TERRITORIO**, si rappresenta quanto segue.

Il GM Dr.ssa Condorelli alla prima udienza nel pp RG 14460/2019nr, in cui il Carbone avrebbe potuto rendere dichiarazioni, senza che nessuna delle presunte p.o. si fosse costituita parte civile (*la denuncia era solo della PM Annadomenica Gallucci*), **SOLLEVAVA ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE** facendo discutere il PM e la difesa sulla competenza della Procura di Caltanissetta, convenendo sia il PM sia la difesa sull'incompetenza funzionale di Caltanissetta; decidendo poi sulla competenza della Procura di Salerno **SENZA CHE NESSUNO ABBIA MAI CONTESTATO E DEPOSITATO DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA**

COMTENTENZA TERRITORIALE DI SALERNO O DI CALTANISSETTA (**TUTTO AL SOL FINE DI PERDERE TEMPO IN QUEL PROCEDIMENTO E DARE LA POSSIBILITA' AL GM ZIMMITTI DI CONTINUARE A PERSEGUIARE IL CARBONE A TUTT'OGGI IN QUANTO IL CARBONE POTEVA GIA' ALL'EPOCA DIMOSTRARE LA CALUNNIOSITA' DELLE ACCUSE DELLA PM ANNADOMENICA GALLUCCI, E CHE I MAGISTRATI DI CALTANISSETTA AVEVANO SABOTATO TUTTE LE DENUNCE CONTRO SISTEMI CRIMINALI DI TIPO MAFIOSO E REATI DI MAFIA, COME MAFIA DEI PASCOLI, VOTO DI SCAMBIO ETC...**). Di fatto la Procura di Salerno, incompetente funzionalmente e territorialmente, inviava per competenza il fascicolo alla Procura di Termini Imerese, essendo che la denuncia era stata promossa dal PM Annadomenica Gallucci (!!!), come a dire tu cara collega hai iniziato questa azione criminale e tu te la gestisci. Il GIP del Tribunale di Termini Imerese, non volendosi assumere alcuna responsabilità, sollevata conflitto negativo di competenza inviando gli atti in cassazione pp RG 15441/2022. La Cassazione – senza entrare nel merito – ma osservando che tra le persone offese (*anche SENZA AVER MAI PROMOSSO QUERELA unitamente alla PM Annadomenica Gallucci*) vi erano anche i magistrati Amedeo Bertone e Gabriele Paci della Procura di Caltanissetta (*GLI STESSI MAGISTRATI QUI PERSONE OFFESE NEL PP RG 6332/19NR DEL GM. DR.SSA ZIMMITTI*), decideva che la competenza funzionale fosse quella della Procura di CATANIA, inviando nuovamente gli atti alla Procura di Catania. Pur non arrivando gli atti alla Procura di Catania o – fatalità - essendo stati smarriti alla Procura di Catania, i procedimenti penali su un'unica denuncia del PM Annadomenica Gallucci diventavano DUE, IDENTICI, l'uno avente RG 6145/2023nr GM Dr.ssa Dora Anastasi e RG 12367/23nr GM Dr.ssa Condorelli (!). Pur avendo entrambi i Giudici nel fascicolo la sola denuncia del PM Annadomenica Gallucci, e rifiutando di acquisire copia dell'integrale fascicolo acquisita dalla difesa, continuavano ENTRAMBI I GIUDICI A MANTENERE IL CARBONE SOTTO PROCESSO PER

DIFFAMAZIONE CON LE PRESUNTE PARTI OFFESE AMEDEO BERTONE, GABRIELE PACI, ANNADOMENICA GALLUCCI, SORELLE IRENE, GIOACCHINA E MARIANNA NAPOLI, SEMPRE SENZA VOLER ACQUISIRE LE PROVE DOCUMENTALI DELLA CALUNNIOSITA' DELLE ACCUSE E DEI REATI PER MAFIA DEI PASCOLI E TANTO ALTRO, COMMESSI DALLE SORELLE NAPOLI UNITAMENTE AL PADRE ED AL CUGINO PINNOLA ED ALTRI, RIFIUTANDOSI ANCHE QUI IL GM DORA ANASTASI DI INVIARE LE GRAVI N.R. ALLA DDA COMPETENTE FUNZIONALMENTE NONCHE' ALLA D.N.A. COME RICHIESTO SEMPRE DA CODESTA DIFESA E DAL CARBONE, E MAI INVIATE, commettendo i giudici atti contrari ai propri doveri d'ufficio (*cfr. ord. del 3-15/10/2024 della Corte di Appello di Roma Pres. F. NERI*), frode in processo penale e depistaggio, nonché ex art. 40 cp concorso in associazioni a delinquere di tipo mafioso.

I due procedimenti del GM Anastasi e Condorelli (*poi GOP Gallo*), venivano riuniti SOLO su richiesta della difesa e poi l'uno sentenziato per ne bis in idem dal GM Dora Anastasi, eliminando anche tra le persone offese i magistrati Amedeo Bertone e Gabriele Paci, nonché le sorelle Napoli perchè il fascicolo conteneva solo ed esclusivamente la SOLA CALUNNIOSA DENUNCIA DELLA PM ANNADOMENICA GALLUCCI, senza mai inviare gli atti i magistrati che aveva iscritto il Carbone nel registro dei reati e mantenuto illecitamente sotto processo per anni SENZA ALCUNA QUERELA (*ad eccezione della calunniosa querela della PM A. Gallucci*) INVENTANDOSI UNA NORMA, L'EFFETTO ESTENSIVO DELLA QUERELA NON PER GLI INDAGATI MA PER LE PERSONE OFFESE, alla Procura competente ex art. 11 cpp.

All'ennesima persecuzione ai danni del Carbone da parte del GM Dora Anastasi, unitamente al PM d'udienza ed inquirente, che continuavano a mantenere il Carbone sotto processo pur sapendolo innocente e all'ennesima commissione di reati di associazione a delinquere finalizzata alla calunnia, alla frode processuale, allo stalking,

atti contrari ai propri doveri d'ufficio e concorso ex art. 40 cp in associazione a delinquere di tipo mafioso, il cittadino Carbone consapevole e cosciente dei suoi diritti e della sentenza della Consulta n. 89/1970 nonché dell'art. 383 cpp che può essere applicato in flagranza dei reati compresi nell'art. 380 cpp, metteva in arresto in udienza all'atto di rendere dichiarazioni spontanee il GM Dora Anastasi e PM d'udienza andando a chiamare immediatamente e farlo intervenire in aula il Luogotenente dei carabinieri del Nucleo Tribunale di Catania, per consegnargli le arrestate e le prove dei reati consumati in flagranza di reato, chiedendo di sequestrare anche l'intero fascicolo con le sue dichiarazioni di arresto rese all'udienza e fono e video registrate. Il Luogotenente non vi provvedeva, dichiarando falsamente che era addetto alla sicurezza dei tornelli (*entrata ed uscita del Tribunale*) e che non avrebbe potuto assolvere ad altro ad eccezioni di quanto stesse facendo, obbligandomi a chiamare il 112. Intervenuti in Tribunale sia le pattuglie sia le moto con una decina di Carabinieri il Luogotenente usciva fuori per mettersi d'accordo con i Carabinieri intervenuti per far accusare calunniosamente sia il Carbone sia il pubblico presente di aver occupato l'entrata del Tribunale impedendo l'entrata e l'uscita delle persone. Il Carbone rendeva edotti i Carabinieri intervenuti di aver posto in arresto il giudice Dora Anastasi ed il PM d'udienza e nessun Carabiniere intervenuto ha voluto prendere in consegna le arrestate, acquisire le prove documentali che recava in mani il Carbone, nonché il fascicolo del processo e redigere verbale di arresto. Di contro tutti i Carabinieri invitavano il Carbone a recarsi in Caserma per sporgere denuncia, e su insistenza del Carbone nel voler spiegare Loro l'art. 383 cpp e pretendere la presa in consegna delle arrestate e delle prove, alcuni Carabinieri iniziavano ad utilizzare violenza sia verbale sia fisica, in particolare proprio il succitato Luogotenente, più alto in grado, ha più volte cercato di prendere il Carbone per il braccio per portarselo con forza dentro al Tribunale ordinandogli di entrare dentro il Tribunale e di non restare in strada a parlare con gli altri Carabinieri. Tutti all'unisono i Carabinieri, anche urlando, affermavano che il Carbone

non avesse alcun potere di poter arrestare nessuno. Interveniva finanche il Comandante delle scorte dei magistrati, il quale anche lui invitava il Carbone a recarsi in Caserma a fare denuncia. Di conseguenza il Carbone vedendo che gli animi dei Carabinieri si stavano esagitando, si determinava ad andare via onde evitare ulteriori conseguenze nefaste, come da denuncia già promossa alla DDA di Genova (*cfr. ratifica denunce*), competente funzionalmente ex artt. 11 e 11bis cpp, come motivato anche nell'istanza di RIMESSIONE del processo promossa al GM Dr.ssa Zimmitti che NON ACQUISIVA NEPPURE I DOCUMENTI PRODOTTI A GIUSTIFICAZIONE DELLA PROMOSSA ISTANZA, PER NON EMETTERE SENTENZA DI ASSOLUZIONE EX ART. 129 CPP, PER CONTINUARE A MANTERE DOLOSAMENTE A PROCESSO IL CARBONE PUR SAPENDOLO INNOCENTE E MANTENERE IMPUNITI TUTTI I SUOI COLLEGHI MAGISTRATI PUR SAPENDOLI COLPEVOLI, COMPRESI I TESTIMONI CHE HANNO RESO FALSA TESTIMONIANZA SENZA MAI MANDARE GLI ATTI IN PROCURA. A dispetto del GM Dr.ssa Zimmitti il GM Dr.ssa Dora Anastasi, arrivava finanche a sentenziare l'estinzione del reato per intervenuta remissione tacita di querela pur essendo assente in udienza sia il Carbone, sia il suo difensore di fiducia avv. Cerullo per legittimo impedimento stante l'impegno assunto per una precedente e prefissata udienza al Tribunale di Messina, depositando documentazione giustificativa, come da sentenza che si allega, disponendo il GM Dr.ssa Anastasi non solo il rigetto del legittimo impedimento – oltre ad aver disposto illecitamente il diniego del gratuito patrocinio pur avendo disposto accertamenti fiscali tramite la GdF, al fine di impedire alla difesa del carbone di acquisire tutte le copie integrali del fascicolo se non previo pagamento -, facendo finanche accettare all'avvocato d'udienza nominato ex art 97, co. 4, cpp la remissione tacita di querela alla totale insaputa del Carbone, il quale ha appellato la sentenza in Corte di Appello di Catania per la quale verrà promossa istanza ex art 45 cpp certo il Carbone e la sua difesa che ogni difesa e/o prova della calunniosità della querela della PM Annadomenica

Gallucci e del depistaggio e frode in processo penale da parte dei magistrati di Catania non verrà mai valutata dai giudici territoriali del Distretto della Corte di Appello di Catania, oltretutto prossima alla prescrizione per l'imputato ma non per i reati contestati sia ai magistrati sia alla Famiglia Mafiosa Napoli di Mezzojuso che oltre a commettere tanti reati anche di tipo mafioso ha garantito la latitanza del CAPOMAFIA BERNARDO PROVENZANO a Mezzojuso.

ED ANCORA ALL'UDIENZA DEL 22/09/2025 IL GM DR.SSA ZIMMITTI PER INTIMORIRE SIA IL CARBONE SIA L'AVV. VIRGINIA CERULLO, DIFENSORE DI FIDUCIA, INVIAVA IN SEDE GLI ATTI PER PRESUNTI REATI COMMESSI CONTRO DI LEI ED ALTRI MAGISTRATI OVE IL PM VADALA' CHIEDEVA DI INVIARE GLI ATTI PER "OLTRAGGIO A GIUDICE IN UDIENZA" RIFERITO AL GM DORA ANASTASI NEPPURE PRESENTE IN AULA DEL GM DR.SSA ZIMMITTI, NONCHE' ACCUSAVA SEMPRE CALUNNIOSAMENTE IL CARBONE DI AVER "MANIPOLATO" IL FILE AUDIO DELL'INCONTRO DEL 2/11/2018, SENZA VERIFICARE SE CIO' FOSSE VERO, SENZA ALCUNA PERIZIA TECNICO SCIENTIFICA, SENZA AVER PROMOSSO ALCUNA QUERELA DI FALSO O ALTERAZIONE PUR AVENDO LA DIFESA DEL CARBONE GIA' DEPOSITATO ED ACQUISITO NELL'UDIENZA GUP IL SUCCITATO DVD CONTENENTE IL FILE AUDIO, FILE CHE IL GM DR.SSA ZIMMITTI IMPERTERRITA NON VUOLE ACQUISIRE.

**Proprio per tutto quanto sopra non vengono acquisite le fonoregistrazioni dei FATTI oggetto della denuncia promossa dal Carbone per ottenere una GIUSTA VALUTAZIONE DELLE SUE RICHIESTE, un RICORSO EFFETTIVO ALLA GIUSTIZIA, promuovendo finanche AVOCAZIONE ALLA DNA A ROMA, GIUSTIZIA A tutt'OGGI NEGATA, e qui ARTATAMENTE TRAVISATA AL FINE DI CONDANNARE IL DENUNCIANTE SCOMODO PUR SAPENDOLO INNOCENTE E RENDERE IMPUNITI TUTTI I REALI REI NONCHE' I**

## **SISTEMI CRIMINALI DI TIPO MAFIOSO DA LUI DENUNCIATI.**

Si precisa che secondo la giurisprudenza della Cassazione (*vd. sentenze 14287/2022, n. 10079/2024*) la **fonoregistrazione di una conversazione da parte di uno dei partecipanti è prova documentale pienamente utilizzabile (art. 234 c.p.p.), ESERCIZIO LEGITTIMO DEL DIRITTO DI DIFESA PENA LA NULLITA' DEL PROCESSO CON ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA', anche se fatta senza l'autorizzazione dei presenti, perché memorizza un fatto storico, prova che se prodotta dall'imputato deve essere assunta dal Giudice che la DEVE valutare nel merito**, con conseguente impossibilità per il qui calunniosamente imputato Carbone poter dimostrare la sua totale innocenza e la verità dei FATTI, prova molto più di un mero sospetto (*legittima suspicione*) ma della CERTEZZA del grave inquinamento ambientale esistente.

Ed ancora è stato escusso il testimone Dario Liberto, ex dipendente della FALCON SUD, società controllata della KSM del patron era Rosario Basile ed il cui Amministratore delegato della Falcon Sud era Finazzo. Il testimone Liberto Dario più e più volte non si era presentato in udienza a testimoniare perché a suo dire “aveva fatto pace” con Rosario Basile e con Finazzo, dopo averli denunciati sia da solo unitamente ad altri tre ex dipendenti delle società satelliti della KSM, sia poi unitamente alla Francesco Carbone Presidente dell'Associazione Governo del Popolo APS, per denunciare anche i “sabotaggi” di procedure penali per voto di scambio politico mafioso avvenuti alla Procura di Palermo, associazione a delinquere finalizzata alle estorsioni, messa in liquidazione fraudolenta di società, frodi fiscali e tanto altro, alla Procura di Caltanissetta, proprio il 2/11/2018 ove il Gaetano Calogero Paci ed il PM Pasciuti si spacciava il primo per il Gabriele Paci, e la seconda come sua assistente. Il testimone Liberto Dario, veniva accompagnato in modo coatto al Tribunale, dopo che il Carbone aveva riferito alla Zimmitti che il Liberto Dario non si sarebbe mai presentato in Tribunale se citato dall'avv. Cerullo, in quanto – come sopra detto – “aveva fatto pace”

con il Rosario Basile e Finazzo, consegnando al GM Dr.ssa Zimmitti la difesa del Carbone anche DVD con la telefonata tra questi ed il Dario Liberto, gli screenshot del profilo facebook del Dario Liberto attestanti che lo stesso, unitamente al figlio, nelle fotografie postate dal Dario Liberto indossassero abbigliamento lavorativo della SICURTRASPORT con tanto di logo e tesserino identificativo appeso al collo, a prova che stessero lavorando per la SICURTRASPORT, il cui amministratore delegato è Luciano Basile, figlio di Rosario Basile, il Salvatore Finazzo è un componente del Consiglio di Amministrazione e il Rosario Basile è il Presidente Onorario. Il testimone Dario Liberto sotto giuramento alla precedente udienza del 22/09/2025 innanzi al GM Dr.ssa Zimmitti nel pp RG 6332/2019nr rispondeva affermativamente alla domanda della difesa, dichiarando di aver denunciato il Dr. Finazzo, il Rosario Basile ed il tenente Marfia (*in associazione*) per VOTO DI SCAMBIO POLITICO MAFIOSO. L'avv. Virginia Cerullo chiedeva al testimone se uno dei tre denunciati unitamente al Liberto avesse, dopo la succitata denuncia, ritirato la denuncia per essere poi assunto nella Società Ferdico (*nota alle cronache per essere stata sotto processo per mafia per 18 anni, con la confisca di tutti i beni*), impedendogli il GM Dr.ssa Zimmitti di rispondere su opposizione del PM ritenendo la formulazione delle domande "suggestive", non rimodulando il Giudice la domanda. Su domanda generica della difesa in merito a cosa avesse denunciato il Dario Liberto unitamente ad altri alla Procura di Palermo, questi rispondeva che era stato costretto a rinunciare a tutte le sue spettanze lavorative, ivi compreso il T.F.R. (IRRINUNCIABILE) per sottoscrivere un accordo con la presenza del Sindacato, innanzi al Dott. Galeano, circa nel 2011, perdendo ogni diritto di anzianità lavorativa (*per usufruire il Basile delle agevolazioni fiscali con danno all'Erario*), al fine di essere assunti in altra società satellite della KSM dopo la messa in liquidazione fraudolenta della FALCON SUD o altra società satellite, denunciando anche mobbing e vessazioni continue unitamente ad altri suoi colleghi, costretto sempre a fare le notti pur essendo un soggetto "ipertiroideo". Ed ancora l'avv. Cerullo chiedeva anche di

rappresentare la denuncia promossa dallo stesso per voto di scambio politico mafioso sempre alla Procura di Palermo, il quale rispondeva che “*era stato contattato TUTTO IL PERSONALE PER FAR PORTARE UN CERTO FINAZZO CHE SI STAVA PORTANDO COME CONSIGLIERE COMUNALE*”, precisando che di queste denunce per voto di scambio politico mafioso ne avesse parlato anche IL GIORNALE DI SICILIA, affermando che fosse scosso dal ricordo e che non volesse neppure ricordare, SENZA PIU’ RAPPRESENTARE ALTRO, **né il GM Dr.ssa Zimmitti lo invitasse a parlare e descrivere dettagliatamente i fatti oggetto altresì di REATO DI TIPO MAFIOSO per il quale il Carbone ancora si trova calunniosamente imputato per aver denunciati i magistrati di Caltanissetta per aver “sabotato” le denunce riguardanti reati anche di tipo mafioso contro i magistrati di Palermo che avevano fatto lo stesso e come poi hanno fatto i magistrati di Catania ISCRIVENDO LE DENUNCE DEL CARBONE A MODELLO 45 E PERSEGUITANDOLO CON QUESTO PROCESSO ACCUSATO CALUNNIOSAMENTE DI CALUNNIA.** IL GM DR.SSA ZIMMITTI GIA’ SOLO PER QUANTO RIFERITO DAL TESTIMONE DARIO LIBERTO AVREBBE DOVUTO ASSolvere EX ART 129 CPP IL CARBONE E MANDARE IMMEDIATAMENTE E “SENZA INDUGIO” TUTTI GLI ATTI CONTENENTI LE GRAVI NOTIZIE DI REATO ANCHE PER REATI DI TIPO MAFIOSO ALLA D.D.A. E D.N.A., NON PROVVEDENDOVI PER CONTINUARE A PERSEGUIRE IL CARBONE E RENDERE IMPUNITI TUTTI I REALI REI CHE HANNO O COMMESSO REATI DI TIPO MAFIOSO O PROTETTO CHI HA COMMESSO REATI DI TIPO MAFIOSO.

Veniva chiesto al Dario Liberto specificatamente per chi fosse stato promosso il voto di scambio politico mafioso, rispondendo per la candidatura del Salvatore FINAZZO come Consigliere comunale al Comune di Palermo, precisando che fosse stato chiesto a tutti i dipendenti di Palermo di dare il voto in cambio di un “TRATTAMENTO MIGLIORE sul posto di lavoro” oppure c’è stata una frase del Sig. Marfia “...*se vi volete vuscare u’*

*pane ... (ve lo dico alla palermitana)*” dovevano votare il Finazzo, facendo campagna elettorale alla KSM con i volantini del Salvatore Finazzo. Tanto costituisce una minaccia per estorcere il voto, molto più grave di un semplice voto di scambio in cambi di pochi soldi o altre utilità. Il Liberto concludeva la risposta affermando che il Finazzo era stato il più eletto al Comune di Palermo, precisando su domanda, che a Palermo erano circa 1.200 unità, e che avevano chiesto anche il voto dei familiari. L’avv. Cerullo chiedeva se gli avevano chiesto anche la foto per attestare di aver votato il Finazzo, rispondendo il Dario Liberto affermativamente che era stato chiesto. Su domanda specifica dell’avv. Cerullo SE ALLA PROCURA DI CALTANISSETTA ALLA PRESENZA DEL G. PACI (*quando si recò con Francesco Carbone*) SI PARLO’ ANCHE DETTAGLIATAMENTE DEL VOTO DI SCAMBIO, rispondendo con veemenza e immediatamente “SI, ASSOLUTAMENTE SI, CONFERMO!”. Nel momento in cui l’avv. Cerullo chiedeva al Liberto se il Procuratore di Caltanissetta ne riconosceva immediatamente la metodologia del voto di scambio, INTERVENIVA PRONTAMENTE IL GM. ZIMMITTI BLOCCANDO L’AVV. CERULLO NEL TERMINARE LA DOMANDA PER IMPEDIRE IMMEDITAMENTE AL TESTIMONE DI PROFERIRE RISPOSTA. Da qui in poi ogni domanda dell’avv. Cerullo veniva contestata come “*suggestiva*” dal GM Zimmitti ed il Dario Liberto, INTIMORITYO, INIZIAVA A NON RICORDARE PIU’ NULLA, CONTRADDICENDOSI FINANCHE CON QUANTO GIA’ RIFERITO. Il GM Dr.ssa Zimmitti dopo aver redarguito l’avv. Cerullo e travisando le domande dell’avv. Cerullo, iniziava lei a fare domande al testimone Dario LIBERTO con tono esagitato e irato ed alto, “INTANTO NELLA STANZA CHI E’ ENTRATO ... (e senza rispondere) LEI DEVE GUARDARE ME E NON L’AVV. CERULLO O IL SIG. CARBONE!”, intimorendo il testimone che dichiarava “Non mi ricordo se ero entrato” ed ancora il Giudice “A LEI NON RICORDA NEPPURE DI ESSERE ENTRATO” (sempre ad alta voce e con tono minaccioso), rispondendo il Liberto sommessamente “NON RICORDO

SINCERAMENTE I FATTI ..”, ed ancora il GM Zimmitti “LEI NON E’ ENTRATO NELLA STANZA!?” ed il testimone rispondeva, “credo di no, che io mi ricordi no”, incalzando il GM Dr.ssa ZIMMITTI, “QUINDI LEI NON SAPREBBE DIRE QUANTI INDIVIDUI C’ERANO NELLA STANZA ED IL SESSO DI QUESTI INDIVIDUI”, rispondendo il Dario Liberto “NO, No, NO, No”, concludendo il Giudice “Perfetto!” (OTTENENDO CIO’ CHE VOLEVA che dichiarasse il testimone SEBBENE CONTRARIO A QUANTO GIA’ AVEVA RIFERITO SPONTANEAMENTE E CON VEEMENZA AFFERMATIVA PRIMA IL DARIO LIBERTO, PRIMA CHE IL GIUDICE INTERVENISSE SUGGESTIONANDOLO!!! IMPEDENDO L’ACCERTAMENTO DELLA VERITA’, INTIMORENDO IL TESTIMONE CHE DICHIARAVA DI NON RICORDARE O DICHIARAVA IL FALSO).

Alla domanda promossa dalla difesa al testimone Liberto su che fine avessero fatto le denunce a Palermo ed a Caltanissetta, il **Dario Liberto** rispondeva che “*purtroppo sembra che non siano andate a buon fine... sono passati tanti anni e... non sono mai stato convocato*”.

Il Giudice Zimmitti continuava ad impedire alla difesa di promuovere domande evocative pur essendo passati tanti anni, circa 7 anni, ed avendo mostrato il testimone di non ricordare, TRAVISANDO POI LE DOMANDE DELLA DIFESA E RIFERENDOSI AL TESTIMONE LE FORMULATA IN MODO ERRATO OVVERO chiedeva al Dario Liberto “*Lei ed il Sig. Carbone avete avuto collegamenti con la KSM, e di che tipo?*”, laddove l’avv. Cerullo avesse chiesto se il Carbone era stato invitato dal Dario Liberto a partecipare in riunioni dei lavoratori ed ex lavoratori delle società riferibili alla KSM unitamente agli avvocati, sindacalisti e politici. Rispondendo il Dario Liberto, “NO”, noi ex lavoratori abbiamo denunciato e poi nuovamente denunciato col Sig. Carbone. Solo poi riferiva di essersi visto con il Sig. Carbone, diversi colleghi suoi ed il sindacalista della CGIL Geraci, vicino alla SICUR TRASPORT che volevano “*appoggiarsi*” al Sig. Carbone per denunciare con l’Associazione Governo del Popolo

per proporre le denunce, perché a livello sindacale *“faceva acqua da tutte le parti ... e volevano provare questa carta”*. Il GM Dr.ssa Zimmitti impediva ancora al testimone Dario Liberto di riferire se il suo collega Roberto Gargano avesse presentato denuncia con il Carbone, in quanto proprio la consegna della denuncia del Gargano ed il Carbone presso la Procura di Caltanissetta riportava in intestazione *“alla c.a. del Proc. G. Paci”* (cfr. denuncia querela già in atti del fascicolo dibattimentale), proprio perché promossa successivamente ai fatti del 2/11/2018. Denuncia anch'essa sabotata dalla Procura e Tribunale di Caltanissetta in quanto si denunciava il fatto che fosse stata apposta una firma falsa del Roberto Gargano al fine di far dichiarare a tutti i lavoratori un'anzianità diversa da quella reale acquisita dai dipendenti al fine di usufruire la società controllante della KSM di agevolazioni fiscali, ove il solo Giudice del Tribunale del Lavoro del Tribunale di Palermo, Dr.ssa Marino, disponeva che tale dichiarazione del Roberto Gargano che presentatosi aveva dichiarato che la firma non era sua, ma era falso, fosse conservata nella cassaforte per essere messa a disposizione della Procura. In merito a tale denuncia, la Procura ed il Tribunale di Caltanissetta, invece di iscrivere nel registro dei reati tutti gli altri Giudici del Lavoro che non avevano preso in considerazione le dichiarazioni del Roberto Gargano, pur essendo delle cause collettive di centinaia di lavoratori che vedevano impegnati tutti i giudici del Tribunale del Lavoro di Palermo, iscrivevano nel registro dei reati il GL Dr.ssa Marino + 1, per poi archiviare tutto, senza svolgere alcun accertamento neppure sulla firma falsa, figuriamoci sul voto di scambio politico mafioso. L'avv. Cerullo cercava di chiedere al Dario Liberto se si ricordava di un incontro degli ex lavoratori della KSM con il Francesco Carbone ed un parlamentare, venendogli impedito dal PM e GM Dr.ssa Zimmitti, impedendo al testimone di rispondere, e impedendo all'avv. Cerullo di far ricordare al Dario tale ricordo, rispondendo solo poi il Liberto al giudice *“..mi ricordo che era un politico di 5 stelle”*, senza fargli riferire il nome, senza che facesse una descrizione della persona e/o dei fatti, pur essendo consapevoli il Giudice Zimmitti ed il PM Vadalà che il Parlamentare in

questione era il Senatore Avv. Davide Aiello, capogruppo dei parlamentari 5 Stelle alla Commissione Parlamentare Antimafia all'epoca dei fatti, come potrà accertare la Suprema Corte sentendo e vedendo la video e fonoregistrazione dell'udienza, chiedendo alla cancelleria – stante la giusta riforma Cartabia -, di inviare anche le videoregistrazioni delle udienze di tutti i testimoni sentiti dopo l'entrata in vigore della Riforma Cartabia. Tutto quanto sopra sempre al fine di non far riferire al testimone che - oltre ad aver parlato della KSM - il Carbone avesse riferito all'On.Le Avv. Aiello anche i fatti inerenti alle sorelle Napoli di Mezzojuso per essere convocato alla Commissione Parlamentare Antimafia, visto che erano state aperte già due commissioni d'inchiesta sia al Parlamento Italiano che all'ARS Sicilia sul caso delle sorelle Napoli per essere convocato in quanto fino ad allora non era stato convocato pur avendo promosso espresse richieste anche a mezzo PEC con allegata documentazione. **TUTTO CIO' PER IMPEDIRE CHE EMERGESSERO REATI DI TIPO MAFIOSO E CHE TALI REATI ERANO STATI SABOTATI ALLE PROCURE DI CALTANISSETTA PALERMO E TERMINI IMERESE COME DENUNCIATO DAL CARBONE, COSI DA CONTINUARE A PERSEGUIARLO PUR SAPENDOLO INNOCENTE E RENDERE IMPUNITI TUTTI I REALI REI PUR ESSENDO STATI COMMESSI REATI DI TIPO MAFIOSO.**

Infine la difesa chiedeva al Dario Liberto se stesse lavorando e per quale società, non ammettendo il GM Dr.ssa Zimmiti la domanda sebbene sapesse che il Dario Liberto avesse “fatto pace” con il Rosario Basile e con il Finazzo, depositando ad una precedente udienza anche DVD con registrazione della telefonata tra il Carbone ed il Dario Liberto, nonché screenshot del profilo social del Dario Liberto ove aveva postato foto da solo ed unitamente al figlio indossando abbigliamento della SICURTRASPORT a prova dell'assunzione di entrambi dalla società (*cfr. verbale dell'udienza del 22/04/2024 GM Dr.ssa Zimmiti pp RG 6332/1019nr*), motivo per il quale il GM Dr.ssa Zimmiti aveva disposto l'accompagnamento coatto del Liberto.

MAI IL PM BONOMO NE' IL PM VADALA' EX ART 476 CPP, NE' EX ART. 11 CPP IL GM DR.SSA ZIMMITTI HANNO INVIATO LE GRAVI NOTIZIE DI REATO AFFERENTI LE FALSE TESTIMONIANZE RESE DAI MAGISTRATI SOTTO GIURAMENTO, COMMITTENDO IN ASSOCIAZIONE ATTI CONTRARI AI LORO DOVERI D'UFFICIO. Pertanto né il GM Dr.ssa Zimmitti né la Procura, né altro magistrato di codesto Distretto di Corte di Appello di CATANIA potranno essere terzi ed imparziali come ordina la nostra carta costituzionale all'art. 25, o come ha disposto il nostro legislatore dettando la norma di cui agli artt. 11, co. 3, cpp stante la connessione teleologica di cui all'art. 12, co. 1, lett. c), cpp (*"connessione ... per eseguire o occultare gli altri reati"*) MOTIVO PER CUI *"...SUSSITONO GRAVI SITUAZIONI LOCALI TALI DA TURBARE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E NON ALTRIMENTI ELIMINABILI, PREGIUDICANDO NON SOLO LA LIBERA DETERMINAZIONE"* DELLE PERSONE NEL PROCESSO, MA ANCHE L'INCOLUMITA' SIA DELL'IMPUTATO SIA DEL SUO AVVOCATO, come illecitamente disposto dal GM Dr.ssa Zimmitti

Bisogna premettere che i reati commessi dai magistrati qui p.o. sono stati occultati anzitutto dal **PM Puleio che dapprima iscriveva la denuncia del 10/05/2019 del Carbone a modello 45, ove inseriva tutte e 4 le avocazioni inviategli dal PM della DNA Dr. Roberto Pennisi, insabbiandole,** e poi avendo i succitati magistrati denunciato il Carbone, apriva il presente procedimento – **violando unitamente al GM Dr.ssa Zimmitti non solo l'art. 6 Direttiva 343/206/UE e gli artt. 111 e 112 Cost., gli artt. 21-41-47-48 e 54 CDFUE, ma anche gli artt. 234- 237 e 495 cpp, nonchè gli artt. 368 cp e 596 cp, avendo provato il Carbone la fondatezza e verità della sua denuncia, sabotando ogni accertamento della verità e commettendo depistaggio e frode in processo penale come già ben rappresentato al Dibattimento e nella memoria conclusionale già depositata, che qui abbiansi per richiamata e trascritta, per occultare i reati già consumati dal pactum sceleris, COME HA GIA' ACCERTATO**

**E DISPOSTO IL PRESIDENTE DR. FRANCESCO NERI DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZ. IV° PEN. NELL'ORDINANZA DEL 3/10/2024 E PUBBLICATA IL 15/10/2024 INVIANDO NELL'IMMEDIATO LE N.R. ALLA D.N.A ED ALLA D.D.A TRATTANDOSI DI GRAVI REATI COMMESSI DA PIU' MAGISTRATI APPARTENENTI A DIVERSE PROCURE CHE HANNO AGITO ALL'UNISONO, APPLICANDO LA MEDESIMA CONDOTTA ILLECITO-EVERSIVA denunciata dal Carbone che non può essere accertata dal GM Dr.ssa Zimmitti di tale INCOMPETENTE FUNZIONALMENTE DISTRETTO DI CORTE DI APPELLO**, con conseguente nullità assoluta di ogni provvedimento come dispone la succitata e richiamata sentenza n. 292/2005 delle SS.UU. essendo altresì stata iscritta nella qualità di INDAGATA il GM Dr.ssa Venera CONDORELLI, giudice di codesto Tribunale alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria presupposto di cui all'art. 11, co. 3, cpp.

Pertanto dato che nel circondario del Tribunale di CATANIA si sono verificate GRAVISSIME situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo ed IMPEDIRE CHE IL PROCESSO VENGA SVOLTO COMMITTENDO ULTERIORI GRAVISSIME CONDOTTE VIOLATIVE ANZITUTTO DELLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA DELLA GIUSTIZIA E POI DEI DIRITTI E GARANZIE DEL GIUSTO PROCESSO, NON POTENDO QUI A CATANIA ESISTERE UN GIUDICE TERZO ED IMPARZIALE, **FINANCHE DISPONENDO IL GM DR.SSA ZIMMITTI UNA MISURA DI SICUREZZA PER IL TRAMITE DELLA FORZA PUBBLICA CHIAMATA ILLECITAMENTE A PRESENZIARE SIA DENTRO SIA FUORI DALL'AULA CON UNA DECINA DI CARABINIERI, CONTROLLANDO A VISTA IL CARBONE, ADDUCENDO FALSAMENTE CHE FOSSE PERICOLOSO IL "PUBBLICO" PER DISPORRE L'UDIENZA A PORTE CHIUSE, FACENDO RIMANERE TUTTI I CARABINIERI NELL'AULA E NON FUORI DALL'AULA - A PROVA CHE LA**

**PERICOLOSITA' NON FOSSE PER IL PUBBLICO MA PER IL CARBONE -**  
**SEMPRE AL FINE DI GARANTIRE SOLO L'IMPUNITA' DEI MAGISTRATI,**  
**AVENDO GIA' DATO PROVA LA FORZA PUBBLICA, ALLA PRECEDENTE**  
**UDIENZA DEL 22/09/2025 DEL PP RG 6332/19NR, DI AGGREDIRE**  
**FISICAMENTE E VERBALMENTE IL CARBONE, SOLO PERCHE'**  
**CHIEDEVA AL LUOGOTENENTE CON INCARICO SPECIALE DI FARE**  
**RELAZIONE DEI REATI COMMESSI IN UDIENZA DAI MAGISTRATI IN**  
**SUA PRESENZA ED ALLA PRESENZA DI TUTTI GLI ALTRI CARABINIERI,**  
**ED INVIARLA SIA ALLA SCALA GERARCHICA CHE ALLA PROCURA**  
**COMPETENTE FUNZIONALMENTE, RISPONDENDO AL CARBONE CHE VI**  
**ERA UN GIUDICE UN UDIENZA ED ERA COMPITO DEL GIUDICE**  
**RILEVARE I REATI COMMESSI DAL PM E DA LEI STESSA, RIAMANENDO**  
**SEMPRE TUTTI A TUTT'OGGI IMPUNITI, COMMITTENDO TUTTI**  
**ALL'UNISONO ED IN ASSOCIAZIONE I REATI SOPRA IDENTIFICATI,**  
**COME ACCADUTO ANCHE NEL PROCESSO DEL GM DORA ANASTASI.**  
**QUINDI ONDE EVITARE CHE I SODALI POSSANO CONTINUARE A FARE**  
**DEPISTAGGIO E/O PROMUOVERE FALSE ACCUSE O AGGUATI AL QUI**  
**CALUNNIOSAMENTE IMPUTATO FRANCESCO CARBONE, ARRIVANDO**  
**A CELEBRAEE UDIENZA A PORTE CHIUSE PER NON AVERE TESTIMONI**  
**(cfr. *illecita ordinanza che dispone la prosecuzione a porte chiuse*) DA SEMPRE**  
**FISSATE COME ULTIMA UDIENZA, come già realizzato all'atto dell'arresto del**  
**GM Dr.ssa Dora ANASTASI il 17/03/2025 (cfr. *registrazioni*), PROMUOVENDO IL**  
**GM ZIMMITTI UNITAMENTE AL PM VADALA' ANCHE ILLECITE ACCUSE DI**  
**"PERICOLOSITA' SOCIALE DEL PUBBLICO", MULTITUDINE di persone neppure**  
**identificate, rendendo il GM Dr.ssa ZIMMITTI TALE ILLECITO ed ABNORME**  
**PROVVEDIMENTO. TUTTO AL FINE DI RENDERE IMPUNITI SE STESSI ED**  
**IL PACTUM SCELERIS CREATOSI A PROTEZIONE DEI COLLEGHI PROC.**

**CAPO AMEDEO BERTONE, PROC. AGG. GABRIELE PACI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CALTANISSETTA (OGGI PROC. CAPO DI TRAPANI), PROC. AGG. GAETANO CALOGERO PACI DELL'ALLORA PROCURA DI REGGIO CALABRIA (ORA PROCURATORE CAPO DI REGGIO NELL'EMILIA) NONCHE' DEL PROC. AGGIUNTO FRANCESCO PULEIO (OGGI PROC. CAPO DI RAGUSA) CHE UNITAMENTE AL PROC. DELLA D.N.A. ROBERTO PENNISI "SABOTAVANO" LE DENUNCE E LE 4 AVOCAZIONI DEL FRANCESCO CARBONE dapprima insabbiandole in un fascicolo a modello 45, cioè tra i FATTI NON COSTITUENTI REATO, e poi un procedimento calunnioso contro il Carbone per occultare i reati già consumati, perseguendolo, come accertato dal Pres. Dr. Francesco NERI della IV° Sez. della Corte di Appello di ROMA che inviava immediatamente gli atti alla D.N.A. ed alla DDA di Firenze TRATTANDOSI DI REATI DI PIU' MAGISTRATI AFFERENTI FINANCHE PIU' PROCURE E TRIBUNALI SUL TERRITORIO NAZIONALE, NONCHE' MAGISTRATI DELLA D.N.A..**

Situazione locale assolutamente aberrante che si è costituita a Catania e che trae origine sia da fattori che si collocano all'interno della dialettica processuale sia all'esterno della dialettica processuale (*trattandosi di pubblico presente in udienza estraneo alle parti del processo, nonché dei Carabinieri del Nucleo Tribunale di Catania e di altre pattuglie dei Carabinieri già intervenute al Tribunale di Catania in data 17/03/2025 che NON HANNO MAI REDATTO VERBALE DI ARRESTO DEL GM DR.SSA DORA ANASTASI COMMITTENDO ATTI CONTRARI AI LORO DOVERI D'UFFICIO SOSTITUENDOSI ALLA FUNZIONE COSTITUZIONALMENTE GARANTITA DEL PUBBLICO MINISTERO NON ACQUISENDO NEPPURE LA DOCUMENTAZIONE E PROVE DAL CARBONE GARANTENDO L'IMPUNITA' AI MAGISTRATI ARRESTATI IN FLAGRANZA DI REATO, concorrendo ex art 40 cp e garantendone tutti in associazione anche l'evasione*), ma sempre nell'ambiente territoriale in cui ha sede

l'Ufficio giudiziario o Distretto di Corte di Appello davanti al quale pende il presente procedimento contro il CARBONE, come sopra già esposto.

Tale situazione pregiudica, non solo a livello POTENZIALE, ma fattuale reale ed attuale la libera determinazione delle persone che partecipano al processo, pregiudicando gravemente anche l'amministrazione della giustizia con l'*agere* dei magistrati i quali sono ben consapevoli di essere stati tutti denunciati e continuano a "gestire e comandare" sul Carbone con l'ausilio anche dei magistrati della Corte di Appello i quali – pur chiamati a decidere sulla sostituzione dei giudici ricusati – AL PARI NON INVIANO GLI ATTI CONTENENTI LE GRAVI NOTIZIE DI REATO ALLA PROCURA COMPETENTE, NE' DISPONEVANO LA SOSTITUZIONE DEL GIUDICE CHE DEVE RIMETTERE NECESSARIAMENTE GLI ATTI DEL PROCESSO ALLA PROCURA COMPETENTE, violando la legge e commettendo atti contrari ai loro doveri d'ufficio come dispone il Pres. Francesco NERI per un caso simile e connesso ai presenti procedimenti.

Per quanto concerne il merito ci si riporta anche NON SOLO ALLA MEMORIA CONCLUSIONALE GIA' DEPOSITATA UNITAMENTE A TUTTI GLI ALLEGATI A MEZZO PST IN DATA 21/09/2025 di cui se ne chiede l'acquisizione unitamente all'integrale fascicolo dibattimentale, ma anche a quanto già esposto negli atti di ricusazione dei Giudici Anastasi e Zimmiti a firma del Francesco Carbone, che qui abbiansi per richiamati e trascritti per brevità, CHIEDENDO LA TRASMISSIONE DI TUTTI GLI ATTI ALLA CASSAZIONE UNITAMENTE AL PRESENTE RICORSO.

Già all'udienza del 19/05/2025 il PM Vadalà o il GM Dr.ssa ZIMMITTI invece di accusare **una moltitudine indeterminata e neppure identificata di persone del pubblico presenti quali "pericolosi socialmente"**, ravvisando una presunta incolumità pubblica o per dichiarata sicurezza DEI MAGISTRATI, stante il GRAVE pregiudizio dettato da una INCOMPETENZA FUNZIONALE CHE NON SI VUOLE ACCERTARE, così come non si vuole accertare la VERITA' non volendo acquisire al

Dibattimento le prove della fondatezza e veridicità delle denunce del CARBONE (*elemento oggettivo e soggettivo dei reati di calunnia e di diffamazione INESISTENTII come ben rappresentato nelle 28pagg della memoria conclusionale*), COMMITTENDO ATTI CONTRARI AI DOVERI D'UFFICIO, AVREBBERO GIA' DOVUTO RIMETTERE GLI ATTI DEL PROCESSO ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE EX ART. 45 CPP, AVENDO DISPOSTO IL GM DR.SSA ZIMMITTI CON MOTIVAZIONE NON I PRESUPPOSTI DELL'UDIENZA A PORTE CHIUSE, MA I PRESUPPOSTI DI DIRITTO DELLA NECESSARIA RIMESSIONE DEGLI ATTI EX ART 45 CPP, AVENDO ACCERTATO E DICHIARATO L'ESISTENZA DI UNA GRAVE SITUAZIONE LOCALE rilevante ai fini della RIMESSIONE degli atti anche ex art. 45 cpp.

Situazione non eliminabile se non con lo spostamento della sede del processo davanti ad altro Giudice ugualmente competente per materia individuato ai sensi dell'art. 11 c.p.p., per quanto già detto!!!

Ma sempre in violazione di ogni presupposto normativo ed in evidente spregio della legge il GM Dr.ssa ZIMMITTI disponeva un'illecita quanto immotivata (*perchè la motivazione addotta non è supportata dalla norma applicata, ma afferisce alla fattispecie giuridica di cui all'art. 45 cpp*) ordinanza per proseguir l'udienza a PORTE CHIUSE. Provvedendo alla successiva udienza a permettere la presenza del pubblico SENZA MAI AVER REVOCATO LA PRECEDENTE ORDINANZA DI PROSEGUIRE IL PROCVESSO A PORTE CHIUSE PER PERICOLOSITA' DEL PUBBLICO, procedendo come se nulla fosse mai stato disposto.

A prova dell'inquinamento ambientale - oltre a quanto sopra detto e richiamato nelle memorie di ricusazioni e conclusioni depositate, qui da ritenersi integralmente trascritte -il GM Dr.ssa Zimmitti alla precedente udienza del 19/05/2025, senza chiedere nè al PM nè ai Carabinieri se avessero identificato, denunciato o sanzionato tali fantomatici soggetti, acquisiva per buone le palesi falsità addotte dal PM, dando fede privilegiata

alle menzogne del PM a dimostrazione del disegno criminale organizzato e premeditato al fine di svolgere l'udienza a porte chiuse, senza testimoni e con i soli Carabinieri, i quali già si erano resi rei o correi di altri reati dinanzi al GM dr.ssa Dora Anastasi, falsità finanche sconfessate *per tabulas* dagli stessi fogli A4 prodotti dal PM Vadalà.

Il PM Vadalà dichiarava che presunti soggetti avessero videoregistrato l'udienza adducendo testualmente "*.. con riprese audiovisive*", concludendo per questo motivo di doversi procedere a porte chiuse, "*.. è impensabile poter provvedere alla perquisizione di tutti i soggetti qui dentro, qui presenti* ", come se i soggetti presenti fossero gli stessi che il PM accusava calunniosamente di aver videoregistrato l'udienza del GM Dr.ssa Anastasi e gli stessi autori dei presunti commenti di odio, violenza o minacce che recava con sé sui fogli A4, senza aver mai identificato o accusato nessuno e senza alcun accertamento sul presunto social contestato, ancora prima di poter contestare l'ID, i file log, i presunti post, la data certa o altro, **asserendo falsamente che erano attuali !!!** .

Falsità anche contestata dal Carbone e, conseguentemente dalla sua difesa, la quale si opponeva alla presunta prova di fogliettini A4, facendo notare - contrariamente a quanto avesse falsamente affermato il PM - che i presunti commenti, di cui non si comprende in quale piattaforma social, erano stati postati almeno un anno fa, più un presunto post recante una presunta data del 23/01/2024 (!!!), e non recentemente e/o contestualmente alle due udienze celebratesi in data 19/05/2025 a Catania dal Carbone, **contestando una presunta pericolosità sociale, solo paventata dal PM per addurre un problema di sicurezza, pericolosità sociale non attribuita all'imputato ma genericamente al pubblico presente**, che – si ribadisce – era fermo, seduto ed in silenzio.

Quindi A CATANIA il Pubblico è socialmente pericoloso, ovvero DATA LA SITUAZIONE TERRITORIALE ESISTENTE tutti i cittadini italiani che vogliono partecipare alle udienze del Francesco Carbone AL TRIBUNALE DI CATANIA sono PERICOLOSI SOCIALMENTE, tutto per continuare i magistrati unitamente ai Carabinieri comandati oralmente, senza alcuna ordinanza di sicurezza dell'aula, a

commettere reati o abusi ai danni del qui calunniosamente imputato Francesco CARBONE, senza che vi possano essere testimoni!. A dimostrazione di un unico disegno criminale organizzato dai magistrati denunciati appartenenti al Distretto di Corte di Appello di Catania si precisa che il GM Dr.ssa Zimmitti, al pari del GM Dr.ssa Dora Anastasi, descrivevano entrambe le eccezioni di incompetenza solo come se fossero afferenti ad un'eccezione di incompetenza "territoriale", e solo quando veniva assegnato l'avvocato d'ufficio al Carbone, il GM Dr.ssa Zimmitti nel rappresentare brevemente all'avv. d'ufficio – che non avrebbe potuto fare altro che acquisire la data del rinvio dell'udienza per la nomina del difensore d'ufficio a mezzo call center - quanto accaduto e su quale eccezione avesse dovuto disquisire l'avvocato d'ufficio nominato ex art. 97, co 4, cpp, definiva l'eccezione come "territoriale.. mmmm.. barra funzionale", rigettandola.

Si ribadisce NON motivando secondo legge, ma riconoscendo i presupposti dell'art 45 cpp SENZA RIMETTERE GLI ATTI DEL PROCESSO alla Procura competente ex art. 11 cpp, con cui ordinava che l'udienza dovesse svolgersi a porte chiuse, cacciando tutte le persone presenti che erano SEDUTE TRANQUILLE ED IN SILENZIO con l'ausilio in aula e fuori dall'aula d'udienza delle Forze dell'Ordine presenti NON su ordine del Procuratore Generale ma su ordine del Giudice, impedendo l'accesso all'aula alle persone che si erano recate in Tribunale per assistere all'udienza, violando la norma di cui all'art 471 cpp non sussistendo alcun presupposto di legge.

Ebbene nonostante codesta difesa avesse chiesto al GM Dr.ssa Zimmitti quale comma della succitata norma avesse applicato nel rendere la sua ordinanza, questa non solo NON rispondeva ma NON modificava né revocava la sua ordinanza con la quale aveva accolto la richiesta del PM Vadalà ed aveva disposto NON LA RIMESSIONE DEL PROCESSO CON L'INVIO DEGLI ATTI IN CASSAZIONE EX ART 45 CPP, ma che **l'udienza proseguisse a porte chiuse ex art. 472 cpp, dicendo testualmente** "*.. il Tribunale ha esaminato gli screenshot .. poichè plurimi social network ritraggono ...*

*nondimeno si invita ad una massiccia presenza di pubblico non identificato .. ..*  
*messaggi rivolti a magistrati ... di azzerarli, mandarli al patibolo, .. vengono etichettati*  
*magistrati come soggetti mafiosi .. come assassini che debbono pagare e quant'altro,*  
*mi pare che ci sia una comunicazione che riguarda un'udienza celebrata proprio da*  
*questo giudice... porta commenti da parte del soggetto che ha postato l'articolo con*  
*fulmini, saette .. ove si attribuiscono condotte a questo magistrato ... e si invita la gente*  
*ad agire contro l'ordine mondiale che avanza .. e cose di questo tipo .. a questo punto il*  
*Tribunale ex art 472 cpp ritiene che per ragioni di ordine pubblico ed a garanzia della*  
*tutela e serenità dello svolgimento dell'attività giudiziaria si proceda a porte chiuse,*  
*attesa che la presenza del pubblico ... possa pregiudicare una corretta amministrazione*  
*della giustizia"*, ordinando lo sgombero dell'aula tramite i Carabinieri già presenti in aula.

Successivamente alla revoca dell'incarico del difensore di fiducia da parte dell'imputato, il GM invece di rinviare l'udienza per nominare un avvocato d'ufficio al Carbone tramite call center, procedeva a porte chiuse con un avvocato d'ufficio, neppure quello indicato dal COA per l'udienza, ma uno trovato nei corridoi del Tribunale, al quale il GM Zimmitti faceva finanche disquisire in merito all'eccezione sollevata dalla difesa *anche alla luce della nuova e tante documentazione prodotta*, PUR NON CONOSCENDO l'avvocato appena nominato NE' LA CAUSA NE' LA DOCUMENTAZIONE, NEGANDOGLI IL TERMINE A DIFESA, con conseguente NULLITA' dell'udienza e della conseguente ordinanza di rigetto, CON NULLITA' ASSOLUTA E/O RELATIVA DELL'ORDINANZA ANCHE EX ARTT. 177, 178, CO. 1 LETT. C), 179 CPP, rinviando solo dopo l'ordinanza, l'udienza al 22/09/2025 disponendo la nomina dell'avvocato tramite call center, calendarizzando come attività *l'escussione dei 3 testimoni e la discussione del processo non solo SENZA VALUTARE LE PROVE, MA SENZA VOLER ACQUISIRE LE ULTERIORI PROVE PER ACCERTARE LA VERITA'*, tutto per *CONDANNARE IL CARBONE PUR SAPENDOLO INNOCENTE*

E VITTIMA (ANCHE DA PARTE DEL GM DR.SSA ZIMMITTI).

Tutti provvedimenti ILLECITAMENTE APPLICATI ED ESEGUITI DAL GM DR.SSA ZIMMITTI AI DANNI DEL FRANCESCO CARBONE, ABUSANDO IL GM DR.SSA ZIMMITTI DEL SUO "POTERE GIURISDIZIONALE" (NON FUNZIONE) CONTRAVVENENDO AI SUOI DOVERI. Mai Neppure il PM titolare, nè il PM d'udienza nè la Procura Generale della Repubblica della Corte di Appello di Catania - a cui sono ben noti i fatti, anche a seguito delle promosse RICUSAZIONI HANNO PROMOSSO ISTANZA EX ART. 45 CPP ALLA SUPREMA CORTE, nè il GM dr.ssa Zimmitti, sebbene abbia provveduto proprio Lei in senso conforme ai presupposti di cui all'art. 45 cpp ACCERTANDONE GLI ELEMENTI DI FATTO, NON ha mandato gli atti alla Suprema Corte ex art. 45 cpp, A PROVA DELLA "GRAVISSIMA SITUAZIONE LOCALE, TALE DA TURBARE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO", OVE IL QUI ILLECITAMENTE IMPUTATO CARBONE NON POTRA' MAI AVERE UN GIUDIZIO GIUSTO NE' UN GIUDICE TERZO ED IMPARZIALE, situazione "NON ALTRIMENTI ELIMINABILE" AVENDO FINANCHE I MAGISTRATI DEL DISTRETTO DI CORTE DI APPELLO DI CATANIA RIGETTATO E DINIEGATO OGNI DIFESA AL CARBONE, FINANCHE CONCORRENDO NEL DEPISTAGGIO DENUNCIATO, APPLICATO ILLECITAMENTE MISURE DI PREVENZIONE SOCIALE AL PUBBLICO (UNA MULTITUDINE, DECINA/QUINDICINA, NON IDENTIFICATA DI PERSONE) PRESENTE IN AULA con l'ausilio dei Carabinieri del Nucleo Tribunale di Catania, cacciando tutti i presenti (avvocati, parti e testimoni) dall'aula per trattare l'udienza del Carbone a porte chiuse, adducendo che TUTTI COLORO CHE AVREBBERO POTUTO PARTECIPARE ALL'UDIENZA FOSSERO PERICOLOSI, perchè il GM Dr.ssa ZIMMITTI non voleva testimoni.

Ed ancora - sempre a fondamento nell'incompetenza funzionale e del grave inquinamento ambientale NON ALTRIMENTI ELIMINABILE del Tribunale di Catania

anche ex art 11bis si rappresenta la connessione con la denuncia promossa dal Presidente Francesco NERI della Corte di Appello di Roma Sez. IV° Pen. con ordinanza del 3-15/10/2024, sempre a prova della certa impossibilità per il Carbone di ottenere GIUSTIZIA GIUSTA ed un magistrato terzo ed imparziale sia del Tribunale sia della Procura sul territorio, ove PUR ESSENDO FONDATA l'istanza di RIMESSIONE promossa da codesta difesa ex artt. 11 e 11bis cpp, a dispetto dei continui rigetti promossi anche dal GM Zimmitti adducendo che trattasi di una eccezione TERRITORIALE, e quindi tardiva, CODESTA DIFESA DEVE PRECISARE CHE nel presente procedimento veniva altresì depositata memoria con eccezioni preliminari con contestuale *abstract* del pp **RG 3568/19 mod. 45 ove il PM PULEIO aveva INSABBIATO "SABOTANDOLE" le 4 avocazione promosse alla DNA in data 29/05/2019 che il PM della DNA Roberto Pennisi (COMPETENTE SULL'UMBRIA) aveva inviato al PM PULEIO della Procura di Catania (e non al Procuratore CAPO) che le nascondeva insabbiandole in altro procedimento già sabotato a modello 45 sulla denuncia del 10/05/2019 del Carbone contro il Proc. Capo Dr. Amedeo Bertone ed il PM Agg. G. Paci di Caltanissetta, come accertato dal Pres. Francesco Neri della Corte di Appello di Roma Sez. IV° Pen. nella succitata ordinanza allegata.**

Tanto costituisce l'ennesima prova della GRAVE SITUAZIONE LOCALE che PREGIUDICA la libera determinazione delle persone che partecipano al processo NON ALTRIMENTI ELIMINABILE, motivo per cui anche il pubblico presente all'udienza del Carbone è stato accusato calunniosamente di essere "SOCIALMENTE PERICOLOSO".

Tanto premesso in fatto, stante la sussistenza - perchè provato *per tabulas* - dei presupposti di cui al precetto ex art. 45 cpp "*in ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che*

*partecipano al processo, ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica o determinano motivi di legittimo sospetto, la corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato [60-61 c.p.p.], rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11" il processo DEVE ESSERE RIMESSO ALLA PROCURA COMPETENTE EX ART 11 CPP E 11BIS CPP CHE AL MOMENTO E' QUELLA DI GENOVA PER QUANTO PRECISATO NELL'ISTANZA DI RIMESSIONE EX ART. 11 E 11BIS CPP PROMOSSA DA CODESTA DIFESA CON TUTTA LA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA CHE SI E' COSTRETTI A RIDEPOSITARE AVENDO IL GM DR.SSA ZIMMITTI STRALCIATO ANCHE QUESTA PER RENDERE INEFFICACE OGNI ISTANZA O ECCEZIONE E IMPEDIRE L'ACCERTAMENTO DELLA VERITA' PER NON ASSolvere IL CARBONE, CONTINUARE A PERSEGUIRARLO E OCCULTARE I REATI GIA' CONSUMATI DAL PACTUM SCELERIS ANCHE PER SISTEMI CRIMINALI DI TIPO MAFIOSO.*

Da quanto sopra esposto codesta difesa ha provato *per tabulas* - MOLTO PIU' DI UN LEGITTIMO SOSPETTO - che lo svolgimento del processo è turbato dalle succitate gravi situazioni locali NON ALTRIMENTI ELIMINABILI, PREGIUDICANDO UNA GIUSTIZIA GIUSTA e la LIBERA DETERMINAZIONE non solo del Giudice ma anche della DIFESA e dell'IMPUTATO, avendo per presunta neppure motivata INCOLUMITA' PUBBLICA disposto il GM Dr.ssa Zimmitti L'UDIENZA A PORTE CHIUSE, impedendo al pubblico di partecipare all'udienza.

Infine si precisa che "sabotare" le procedure con l'uso criminale del modello 45 NON IMPEDISCE L'APPLICAZIONE DELLA GARANZIA E TUTELA DISPOSTA DAL LEGISLATORE EX ART. 11 CPP, PRECISANDO CHE SONO ANNI CHE ANCHE IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIFFIDA L'ILLECITA PRASSI INVALSA NELLE PROCURE D'ITALIA SULL'ABUSO DEL MODELLO 45, precisando che

comunque è in atti la prova che il GM Dr.ssa Venera CONDORELLI assegnataria del pp RG 14460/2020nr alla Procura di Catania, unitamente all'allora Proc. Capo della Procura di Messina Dr. Maurizio De Lucia, al PM Dr.ssa Anita Siliotti ed al Proc. Capo ad interim Rosa Raffa della Procura di Messina sono stati tutti oggetto di indagini alla Procura di Reggio Calabria, proprio per aver "sabotato" le denunce del Carbone per i fatti afferenti i due processi azionati CONTRO il Carbone, azionati per OCCULTARE i reati già precedentemente consumati stante la prova in atti della connessione ex art. 12, co. 1, lett. c), cpp, connessione che qui imperterrita si nega, al fine di impedirne la RIMESIONE del processo.

Quindi un SOLO magistrato (*GM DR.SSA CONDORELLI*) del Distretto di Corte di Appello è stato ISCRITTO n.q. di INDAGATO alla Procura di Reggio Calabria nel pp RG 2537/2023nr PM Spirito – PUR ESSENDO STATI DENUNCIATI TUTTI I MAGISTRATI DEL DISTRETTO DI CORTE DI APPELLO DI CATANIA COINVOLTI NEI PROCEDIMENTI PRO E CONTRO IL CARBONE -, condizione disposta per l'applicabilità dell'art 11 cpp, SEENZA CHE SIANO MAI STATI RIMESSI I PROCESSI ALLA PROCURA COMPETENTE, commettendo atti contrari ai loro doveri d'ufficio.

Viene individuata la COMPETENZA FUNZIONALE DEL TRIBUNALE DI GENOVA, perché ex artt. 11 e/o 11bis c.p.p., sussiste la connessione del presente processo con le N.R. trasmesse con l'ordinanza del 3-15/10/2024 alla Corte di Appello di Roma Sez. IV° Pen. Presidente Dr. Francesco NERI alla Procura DDA di Firenze ed alla DNA, anche perché il Proc. Capo Dr. Cantone aveva già sabotato le Notizie di Reato inviategli anche dalla stessa Corte di Appello di Roma non iscrivendo mai i magistrati denunciati nel registro dei reati SENZA AVER MAI AVVIATO ALCUNA INDAGINE SUI FATTI REATO DENUNCIATI, tra cui i fatti afferenti anche questo processo pendente innanzi alla Zimmiti; ma a causa dell'ennesimo sabotaggio a modello 45 anche delle N.R. inviate dal Pres. Francesco NERI alla DDA di Firenze ed alla DNA,

oltre al sabotaggio alla Procura di Firenze di tutte le denunce promosse dal Carbone all'epoca in cui il Proc. Capo era il Dr. Spiezia, e poi anche dal nuovo Proc. Capo Dr.ssa Rosa Volpe, già denunciata dal Carbone in atti a Firenze allorquando era magistrato a Napoli, per altro procedimento connesso afferente al secondo tentato omicidio, sequestro, agguato ed aggressione ai danni del Carbone avvenuto al Tribunale di Salerno, sempre per aver osato denunciare un affiliato alla nota e potente famiglia mafiosa Conte di Eboli collegata al clan Maiale, e tutti i magistrati che si sono messi a protezione dell'affiliato della famiglia mafiosa ed altri sodali tra cui magistrati ed infedeli delle Forze dell'ordine, al fine di garantire la sottrazione di una minore che ha subito violenze e abusi sessuali, sin dall'età di due anni e mezzo, oggetto di una delle 4 avocazioni promosse alla DNA alla c.a. del Proc. della DNA Roberto Pennisi (*all'epoca PM della DNA in servizio sull'UMBRIA*) e Proc. Naz. Della DNA Dr. Cafiero De Raho, la cui avocazione veniva inviata e "sabotata" alla Procura della Repubblica di Catania dal PM Puleio – giammai competente territorialmente o funzionalmente - proprio nel **pp RG 3568/2019 a mod. 45**, ove il Carbone aveva denunciato il Proc. Capo Amedeo Bertone ed il PM G. Paci, unitamente a tutti i magistrati coinvolti appartenenti alle Procure e Tribunali di Termini Imerese e Palermo.

Tanto premesso codesta difesa del qui calunniosamente imputato Sig. Francesco Carbone, il quale elegge domicilio sempre presso la sua residenza a San Giovanni Incarico (FR) alla Via Farnete snc sottoscrivendo la presente anche ex art. 46, co. 2, cpp, confermando procura speciale a codesto difensore avv. Virginia Cerullo Cassazionista del foro di Frosinone,

#### CHIEDE

a Codesta Ecc.ma Corte di Cassazione,

in accoglimento della richiesta presentata dallo scrivente ai sensi dell'art. 45 c.p.p. stante le gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo, e non altrimenti eliminabili, pregiudicanti la libera determinazione delle persone che partecipano al

processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica o – si ritiene molto più gravosa – dei meri motivi di legittimo sospetto, di pronunciare ordinanza con la quale rimettere il processo ad altro giudice del Tribunale di Genova, individuato ai sensi dell'art. 11 e/o 11bis c.p.p. stante la connessione con le N.R. trasmesse con l'ordinanza del 3-15/10/2024 alla Corte di Appello di Roma Sez. IV° Pen. Presidente Dr. Francesco NERI, come sopra richiamato e precisato.

Al presente atto verranno depositate anche la prova delle notifiche delle copie della richiesta alle altre parti processuali, alle parti offese non costituite, notifiche che verranno effettuate nei sette giorni di cui all'art. 46, comma 1, c.p.p.

Si deposita la documentazione di cui a corredo come sopra richiamata, chiedendo alla Cancelleria l'invio anche di tutto il fascicolo, ivi comprese le ricusazioni e le videoregistrazioni delle udienze ove venivano escussi i testimoni e rese dichiarazioni spontanee dal Carbone.

Si chiede al GM territoriale, Dr.ssa Concetta Zimmiti, di sospendere il processo e di relazionare in merito ed inviare tutto alla Cassazione affinché possa decidere, in mancanza – qualora mai dovesse procedere oltre – si chiede alla Suprema Corte di **SOSPENDERE ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE** il processo innanzi al GM Dr.ssa Zimmiti del Tribunale di Catania, stante il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora* dei presupposti dell'azione promossa ex art 45 cpp, onde evitare che il Giudice possa procedere oltre con la condotta illecita sopra identificata, inquinando e pregiudicando ulteriormente le prove, il processo e l'acquisizione anche dell'ultima testimonianza nel processo, con le modalità contra jus sopra ampiamente esposte.

Con osservanza

San Giovanni Incarico/Catania, lì 21 dicembre 2025

Sig. Francesco Carbone



f.to digitalmente Avv. Virginia Cerullo